



ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO
DEL 12 E 13 FEBBRAIO 2023

ISTRUZIONI
PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

SOMMARIO

PREMESSA	6
CAPITOLO I - LISTE CIRCOSCRIZIONALI	8
§ 1. - Elenco dei documenti necessari per presentare una lista circoscrizionale di candidati.....	8
§ 2. - Lista circoscrizionale di candidati.	11
§ 3. - Modalità di presentazione delle liste circoscrizionali	12
3.1. - Liste circoscrizionali non esonerate dalla sottoscrizione degli elettori.....	12
3.1.1. - Numero dei presentatori.	13
3.1.2. - Sottoscrizione da parte degli elettori presentatori.....	15
3.1.3. - Autenticazione delle firme dei sottoscrittori della lista circoscrizionale.....	16
3.1.4. - Certificati nei quali si attesta che i presentatori della lista circoscrizionale con obbligo di sottoscrizione sono elettori della relativa circoscrizione elettorale.	20
3.2. - Liste esonerate dalla sottoscrizione degli elettori.	23
§ 4. - Indicazione dei delegati autorizzati a designare i rappresentanti della lista circoscrizionale e dei delegati alla presentazione della lista circoscrizionale autorizzati a dichiarare il collegamento con il candidato alla carica di Presidente della Regione.	28
§ 5. - Dichiarazione di accettazione della candidatura nella lista circoscrizionale e dichiarazione sostitutiva di ogni candidato attestante l' insussistenza della condizione di incandidabilità.	30
§ 6. - Certificato nel quale si attesta che i candidati della lista circoscrizionale sono elettori di un comune della Repubblica.....	35
§ 7. - Contrassegno della lista circoscrizionale.	36
§ 8. - Dichiarazione di collegamento della lista circoscrizionale con il candidato alla carica di Presidente della Regione.	39
§ 9. - Esenzione dal pagamento delle imposte di bollo.	40
CAPITOLO II - CANDIDATURE ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA REGIONE	41
§ 10. - Dichiarazione di presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Regione.....	41
§ 11. - Esenzione dal pagamento delle imposte di bollo.	46
CAPITOLO III - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE LISTE E DELLE CANDIDATURE	47
§ 12. - Premessa.....	47
§ 13. - Modalità per la materiale presentazione delle candidature.	48
§ 14. - Soggetti autorizzati al deposito della dichiarazione di presentazione delle liste	

	circoscrizionali e delle candidature alla carica di Presidente della Regione.	49
14.1.	– Soggetti autorizzati al deposito della dichiarazione di presentazione delle liste circoscrizionali non esonerate.	49
14.2.	– Soggetti autorizzati al deposito della dichiarazione di presentazione delle liste circoscrizionali esonerate.	49
14.3	– Soggetti autorizzati al deposito della dichiarazione di presentazione delle candidature alla carica di Presidente della Regione.	50
§ 15.	– Termini di presentazione delle liste circoscrizionali e delle candidature alla carica di Presidente della Regione.	51
§ 16.	– Compiti delle cancellerie degli Uffici centrali circoscrizionali e dell’ Ufficio centrale regionale al momento della presentazione delle liste.	52

CAPITOLO IV – DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELLE LISTE CIRCOSCRIZIONALI E DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA REGIONE			55
§ 17.	– Compiti dei delegati di lista e dei candidati alla carica di Presidente della Regione.		55
§ 18.	– Modalità di presentazione delle designazioni dei rappresentanti delle liste circoscrizionali e dei candidati alla carica di Presidente della Regione.		56
§ 19.	– Organi ai quali deve essere diretta la designazione dei rappresentanti e termini.		59
§ 20.	– Requisiti dei rappresentanti di lista e di quelli del candidato Presidente.		62

CAPITOLO V – SPESE ELETTORALI			63
§ 21.	– Premessa.		63
§ 22.	– Tipologia delle spese elettorali.		64
§ 23.	– Limiti delle spese elettorali.		65
23.1.	– Limiti per i candidati.		65
23.2.	– Limiti per i partiti, movimenti o liste.		66
23.3.	– Prospetto dei limiti di spesa.		67
§ 24.	– Contributi per la campagna elettorale.		69
§ 25.	– Adempimenti dei candidati e dei partiti, movimenti o liste.		72
25.1.	– Adempimenti dei candidati: il mandatario elettorale.		72
25.2.	– <i>Segue</i> : la dichiarazione delle spese e il rendiconto.		73
25.3.	– Adempimenti dei partiti, movimenti o liste.		75
§ 26.	– Controllo delle spese elettorali.		76
26.1.	Controllo delle spese elettorali dei candidati.		76
26.2.	Controllo delle spese elettorali dei partiti.		77
§ 27	– Sanzioni amministrative.		78
27.1.	Sanzioni per i candidati.		78
27.2.	Sanzioni per i partiti.		80

CAPITOLO VI – OBBLIGHI DI TRASPARENZA.....			82
--	--	--	----

§ 28. - Obblighi di pubblicazione nel sito internet del partito o del movimento politico....82

APPENDICE	84
LA DISCIPLINA PER L' ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL CONSIGLIO REGIONALE ALLA LUCE DELLE MODIFICHE INTRODOTTE DALLA LEGGE REGIONALE N. 10/2017	84
§ I - Premessa	84
§ II. - Indizione delle elezioni e circoscrizioni elettorali.....	84
II.I. Indizione delle elezioni.....	84
II.II. Circoscrizioni elettorali	86
§ III. - Presentazione delle liste.....	87
III.I. Numero dei candidati e pari opportunità tra donne e uomini nell' accesso alle cariche elettive.	87
III.II. Presentazione delle liste	89
§ IV. - Cause di ineleggibilità ed incompatibilità.	90
§ V. - Sistema Elettorale.	92
V.I. Elezione del Presidente della Regione ed elezione a consigliere del candidato Presidente secondo classificato.	92
V.II Elezione dei quattro quinti dei Consiglieri.....	93
V.III. Elezione di un quinto dei Consiglieri.....	93
§ VI. - Scheda elettorale e preferenza di genere. Modalità di voto.....	97
VI.I. Descrizione della scheda	97
VI.II. Modalità di voto e preferenza di genere	98

PREMESSA

Le istruzioni che seguono intendono fornire ai competenti organi una guida dettagliata per il compimento delle operazioni relative alla presentazione delle liste circoscrizionali e delle candidature alla carica di Presidente della Regione.

Il testo è stato elaborato sulla base dell'analoga pubblicazione predisposta dal Ministero dell'interno per le competizioni elettorali delle regioni a statuto ordinario, già rivista nel 2018 dalla Regione alla luce delle modifiche apportate alla legge elettorale regionale 13 gennaio 2005, n. 2 dalla legge regionale 3 novembre 2017, n. 10. Tali modifiche, illustrate nell'appendice allegata, concernono:

- l'eliminazione della lista regionale;
- le modalità di attribuzione del 20% dei seggi non assegnati con metodo proporzionale;
- l'indicazione di un numero determinato di candidati e l'introduzione del principio della parità di genere ai fini della composizione delle liste circoscrizionali;
- l'introduzione del sistema della preferenza di genere nella votazione;
- l'estensione delle cause di ineleggibilità al sindaco della Città metropolitana di Roma Capitale e ai sindaci dei comuni con più di 20.0000 abitanti;
- la previsione del divieto del terzo mandato consecutivo alla carica di presidente della Regione;
- la disciplina dell'esonero dall'obbligo di sottoscrizione, da parte degli elettori, delle liste

circoscrizionali e della candidatura alla carica di
Presidente della Regione.

Si confida in tal modo di aver facilitato il compito dei
candidati, dei partiti e dei movimenti politici che intendono
partecipare alla competizione elettorale e degli organi
competenti affinché il fondamentale atto preparatorio delle
elezioni costituito dalla presentazione e dall'esame delle
candidature possa svolgersi con la massima regolarità e
speditezza.

CAPITOLO I

LISTE CIRCOSCRIZIONALI

§ 1. – Elenco dei documenti necessari per presentare una lista circoscrizionale di candidati.

Per presentare le candidature per l'elezione del Consiglio regionale la legge richiede che, in ciascuna circoscrizione, vengano presentati la lista dei candidati e i documenti che qui di seguito si elencano:

- a) dichiarazione di presentazione della lista circoscrizionale (allegati n. 1 e n. 1-bis per le liste non esonerate dalla sottoscrizione; allegato n. 1-ter per le liste esonerate dalla sottoscrizione);
- b) certificati nei quali si attesta che i sottoscrittori della lista circoscrizionale sono elettori di un comune della circoscrizione elettorale corrispondente alla rispettiva provincia o città metropolitana (salvo che la lista sia esonerata dalla sottoscrizione degli elettori, ai sensi dell'articolo 8, commi 1, 2 e 2 bis, della legge regionale n. 2/2005);
- c) eventuale dichiarazione – sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o movimento politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi, che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio – nella quale si attesti che la lista è presentata *in nome e per conto* del partito o movimento politico stesso (v. *infra* paragrafo 7);

- d)* dichiarazioni di accettazione della candidatura (allegato n. 3) e dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza di condizioni di incandidabilità, rese da parte di ciascun candidato facente parte della lista circoscrizionale;
- e)* certificati nei quali si attesta, per ciascuno dei candidati della lista circoscrizionale, l'iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;
- f)* dichiarazione di collegamento della lista circoscrizionale con uno dei candidati alla carica di Presidente della Regione (allegato n. 4) resa dal delegato a depositare la dichiarazione di presentazione della lista circoscrizionale e analoga dichiarazione resa dal delegato a depositare la dichiarazione di presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Regione (allegato n. 7);
- g)* modello del contrassegno della lista circoscrizionale.

Al riguardo, si ritiene opportuno precisare che la dichiarazione di cui alla lettera *f)* è efficace solo se corrispondente ad analoga e convergente dichiarazione di collegamento resa dal delegato a depositare la dichiarazione di presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Regione.

Inoltre, occorre rappresentare che – come affermato dal Consiglio di Stato con parere della prima sezione n. 283/00 del 13 dicembre 2000 – in considerazione del carattere di specialità della normativa elettorale, **non si applicano, nell'ambito del procedimento elettorale preparatorio e, in particolare, nella fase di presentazione delle candidature, i principi di semplificazione in materia di documentazione amministrativa** di cui al d.P.R. 28

dicembre 2000, n. 445 (v. *infra* paragrafo 3.1.3).

Non sono, pertanto, ammesse:

- a) la dichiarazione sostitutiva di certificazione, di cui all'articolo 46 del d.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche, relativamente all'iscrizione nelle liste elettorali;
- b) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 47 del d.P.R. n. 445/2000;
- c) la proroga della validità del certificato di iscrizione nelle liste elettorali mediante autodichiarazione dell'interessato in calce al documento;
- d) la presentazione di documenti alla pubblica amministrazione mediante fax o posta elettronica.

Si rappresenta, infine, che **le disposizioni del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale)** e successive modificazioni – a norma dell'articolo 2, comma 6, primo periodo, del medesimo atto normativo – **“non si applicano limitatamente all'esercizio delle attività e funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, polizia giudiziaria e polizia economico-finanziaria e consultazioni elettorali, nonché alle comunicazioni di emergenza e di allerta in ambito di protezione civile”**.

§ 2. – Lista circoscrizionale di candidati.

Ciascuna lista circoscrizionale deve essere composta da un numero di candidati variabile secondo i seguenti parametri:

- a)* da ventidue a trentadue nella circoscrizione della Città metropolitana di Roma capitale;
- b)* da quattro a sei nelle circoscrizioni delle Province di Latina e di Frosinone;
- c)* da due a quattro nella circoscrizione della Provincia di Viterbo;
- d)* due nella circoscrizione della Provincia di Rieti.

[Articolo 8, comma 5-bis, della l.r. n. 2/2005]

In ogni lista circoscrizionale, a pena di inammissibilità, ogni genere deve essere rappresentato: in misura eguale, se il numero dei candidati è pari; in numero non superiore di un'unità rispetto all'altro genere, se il numero dei candidati è dispari.

Per ogni candidato della lista circoscrizionale devono essere espressamente indicati il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita. Per le donne coniugate o vedove può essere indicato anche il cognome del coniuge.

[Articolo 143 bis codice civile]

I nomi dei candidati debbono essere elencati e contraddistinti con numeri progressivi secondo l'ordine di presentazione.

[Articolo 9, sesto comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

§ 3. – Modalità di presentazione delle liste circoscrizionali.

La **lista circoscrizionale** di candidati deve essere presentata con un'apposita dichiarazione scritta.

L'articolo 9 della legge n. 108/1968 prevede che le liste dei candidati debbano essere presentate da un numero di sottoscrittori definito in base al numero degli elettori compresi in ciascuna circoscrizione elettorale, così come illustrato nel successivo paragrafo 3.1.

In alternativa alle modalità indicate dal citato articolo 9 della legge n. 108/1968, l'articolo 8 della legge regionale n. 2/2005, come modificato dalla legge regionale n. 10/2017, prevede alcune ipotesi di esonero dalla sottoscrizione degli elettori ai fini della presentazione delle liste circoscrizionali, illustrate nel successivo paragrafo 3.2.

3.1. – Liste circoscrizionali non esonerate dalla sottoscrizione degli elettori.

I requisiti sostanziali previsti ai fini della presentazione delle liste circoscrizionali non esonerate dalla sottoscrizione sono illustrati di seguito.

3.1.1. – Numero dei presentatori¹.

La dichiarazione di presentazione della **lista circoscrizionale** dei candidati deve essere sottoscritta:

- a)* da almeno 750 (o da almeno 375 in caso di riduzione alla metà del numero minimo delle sottoscrizioni¹) e da non più di 1.100 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni elettorali sino a 100.000 abitanti;
- b)* da almeno 1.000 (o da almeno 500 in caso di riduzione alla metà del numero minimo delle sottoscrizioni¹) e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni elettorali con più di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti;
- c)* da almeno 1.750 (o da almeno 875 in caso di riduzione alla metà del numero minimo delle sottoscrizioni¹) e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni elettorali con più di 500.000 abitanti e sino a 1.000.000 di abitanti;
- d)* da almeno 2.000 (o da almeno 1.000 in caso di riduzione alla metà del numero minimo delle sottoscrizioni¹) e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle

¹ – In caso di scioglimento del consiglio regionale che ne anticipi la scadenza di oltre 120 giorni, il numero minimo delle sottoscrizioni è ridotto alla metà [articolo 1, comma 3, sesto periodo, della l. n. 43/1995]. Le elezioni regionali 2023 non rientrano nella fattispecie di cui al periodo che precede.

circoscrizioni elettorali con più di 1.000.000 di abitanti.

[Articolo 9, secondo comma, della l. n. 108/1968]

Pertanto, in base alla popolazione rilevata dall'ultimo censimento generale del 9 ottobre 2011 (d.P.R. 6 novembre 2012), per le prossime elezioni del Presidente della Regione e del Consiglio regionale del Lazio, la dichiarazione di presentazione delle liste circoscrizionali deve essere sottoscritta:

- **da 1.000 a 1.500** elettori per le circoscrizioni delle Province di **Rieti, Viterbo e Frosinone**;
- **da 1.750 a 2.500** elettori per la circoscrizione della **Provincia di Latina**;
- **da 2.000 a 3.000** elettori per la circoscrizione della Città metropolitana di **Roma capitale**.

Le sottoscrizioni apposte dai candidati a sostegno della loro stessa lista sono state ritenute non valide dal Consiglio di Stato² il quale ha precisato, tra l'altro, che la rappresentatività delle liste concorrenti deve essere comunque dimostrata attraverso la sottoscrizione delle liste medesime da parte di soggetti non candidati.

Nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di una lista circoscrizionale di candidati, pena un'ammenda da 200 a 1.000 euro.

[Articolo 9, quarto comma, della l. n. 108/1968]

² – Consiglio di Stato, Quinta Sezione, sentenza 6 ottobre 2014, n. 4993.

[Articolo 93, secondo comma, del T.U. n. 570/1960, come modificato dall'articolo 1, comma 2, lettera *b*), della legge 2 marzo 2004, n. 61]

3.1.2. – Sottoscrizione da parte degli elettori presentatori.

La firma degli elettori che presentano, e che perciò sottoscrivono una lista circoscrizionale, deve avvenire su appositi moduli (allegati n. 1 e 1-bis) recanti il contrassegno della lista, l'elenco dei candidati in ordine progressivo con l'indicazione di nome, cognome (per le donne coniugate o vedove può essere indicato anche il cognome del marito), luogo e data di nascita di ciascun candidato nonché di cognome, nome, luogo e data di nascita di ognuno dei sottoscrittori.

Le sottoscrizioni possono essere raccolte anche in atti separati (allegato n. 1-bis) dalla dichiarazione di presentazione della lista vera e propria (allegato n. 1) e ne fanno parte integrante al momento della presentazione. Anche gli atti separati per la raccolta delle sottoscrizioni devono comunque contenere l'elenco dei candidati – contraddistinti con numeri progressivi secondo l'ordine di presentazione, con l'indicazione del nome, cognome (per le donne coniugate o vedove può essere indicato anche il cognome del marito), luogo e data di nascita – e riprodurre il contrassegno della lista.

[Articolo 9, terzo comma, della l. n. 108/1968]

La presentazione della lista da parte di coloro che non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento può

essere effettuata con le modalità stabilite dal quarto comma degli articoli 28 e 32 del T.U. n. 570/1960, e successive modificazioni³. Il presentatore che si trovi nelle condizioni anzidette può rendere la sua dichiarazione in forma verbale alla presenza di due testimoni innanzi a un notaio o al segretario comunale o a un altro impiegato all'uopo delegato dal sindaco (allegato n. 5). Di tale dichiarazione deve essere redatto un apposito verbale da allegare agli atti di presentazione della lista circoscrizionale dei candidati.

3.1.3. – Autenticazione delle firme dei sottoscrittori della lista circoscrizionale.

La firma di ciascun elettore che sottoscrive la dichiarazione di presentazione della lista circoscrizionale deve essere autenticata da uno dei soggetti espressamente indicati nell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni⁴.

³ – L'articolo 28, quarto comma, secondo periodo, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, è così formulato: "I presentatori che non sappiano o non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento possono fare la loro dichiarazione in forma verbale, alla presenza di due testimoni, innanzi ad un notaio o al segretario comunale o ad altro impiegato all'uopo delegato dal sindaco. Della dichiarazione è redatto apposito verbale, da allegare alla lista".

⁴ – L'articolo 14 della l. n. 53/1990 è così formulato: "1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti

[Articolo 9, terzo comma, della l. n. 108/1968]

In base a questa disposizione sono competenti a eseguire le suddette autenticazioni:

- i notai;
- i giudici di pace;

norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, nonché per le elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma gli avvocati iscritti all'albo che hanno comunicato la propria disponibilità all'ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell'ordine.

2. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui all'articolo 21, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.”.

- i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali;
- i segretari delle procure della Repubblica;
- i membri del Parlamento;
- i consiglieri regionali;
- i presidenti delle province;
- i sindaci metropolitani;
- i sindaci;
- gli assessori comunali e provinciali;
- i componenti della conferenza metropolitana;
- i presidenti dei consigli comunali e provinciali;
- i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali;
- i consiglieri provinciali;
- i consiglieri metropolitani;
- i consiglieri comunali;
- i segretari comunali e provinciali;
- i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia.

Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma gli avvocati iscritti all'albo che hanno comunicato la propria disponibilità all'ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell'ordine.

I suddetti consiglieri, in mancanza di contraria disposizione normativa, sono competenti ad eseguire le autenticazioni anche se essi siano candidati alle elezioni.

La giurisprudenza amministrativa si è pronunciata affermando il principio secondo cui *i pubblici ufficiali sopra menzionati [.....] sono titolari del potere di autenticare le sottoscrizioni esclusivamente all'interno del territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari o ai quali appartengono* (Consiglio di Stato, Adunanza plenaria - sentenza 9 ottobre 2013, n. 228).

L'autenticazione delle sottoscrizioni deve essere compiuta con le modalità previste dall'articolo 21, comma 2, del d.P.R. n. 445/2000⁵, di seguito illustrate:

- l'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è stata apposta in sua presenza previo accertamento

⁵ – Il d.P.R. n. 445/2000 ha abrogato la legge 4 gennaio 1968, n. 15 (articolo 77, comma 1) e ha disciplinato l'autenticazione delle sottoscrizioni nell'articolo 21, comma 2, il quale così dispone: “Se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è presentata a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 o a questi ultimi al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici, l'autenticazione è redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal sindaco; in tale ultimo caso, l'autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio”.

dell'identità della persona che sottoscrive;

- il pubblico ufficiale che autentica la sottoscrizione deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo dell'autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita nonché deve apporre la propria firma leggibile per esteso e il timbro dell'ufficio.

Le sottoscrizioni, con le relative autenticazioni, sono nulle se anteriori al 180° giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.

[Articolo 14, comma 3, della l. n. 53/1990]

L'autenticazione deve contenere l'indicazione del comune nelle cui liste l'elettore sottoscrittore dichiara di essere iscritto.

[Articolo 9, terzo comma, della l. n. 108/1968]

L'articolo 9, terzo comma, della legge n. 108/1968 è rispettato anche quando l'indicazione del comune di iscrizione nelle liste elettorali venga riportata a fianco delle firme dei sottoscrittori e non nella formula di autenticazione delle firme stesse.

3.1.4. – Certificati nei quali si attesta che i presentatori della lista circoscrizionale con obbligo di sottoscrizione sono elettori della relativa circoscrizione elettorale.

Per garantire che i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione di una lista circoscrizionale siano elettori iscritti nelle liste elettorali di un comune della circoscrizione

elettorale e per rendere, nello stesso tempo, facile e rapido l'accertamento di tale condizione, è necessario che ogni lista circoscrizionale di candidati sia corredata dei certificati che comprovino che i sottoscrittori si trovino in possesso del requisito di elettore di cui trattasi.

I certificati potranno essere anche collettivi, cioè redatti in unico atto, e dovranno essere rilasciati dai sindaci dei comuni nelle cui liste elettorali sono iscritti i presentatori delle liste.

Il rilascio dei certificati predetti deve avvenire entro il termine perentorio di ventiquattro ore dalla richiesta.

[Articolo 9, ottavo comma, numero 1), della legge n. 108/1968]

Ogni ritardo, doloso o colposo, da parte dei sindaci, nel rilasciare tali certificati recherebbe gravissimo pregiudizio alla presentazione delle liste nei termini prescritti. Pertanto, ciò deve essere assolutamente evitato con l'uso tempestivo dei mezzi che la legge pone a disposizione dell'autorità governativa.

I Prefetti dovranno quindi avvalersi, nel caso, della facoltà – loro concessa dall'articolo 54, commi 3 e 11, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267⁶ – di inviare un

⁶ I commi 3 e 11 dell'articolo 54 del d.lgs. n. 267/2000, sono così formulati:

“3. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende, altresì, alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica.”.

“11. Nelle fattispecie di cui ai commi 1, 3 e 4, nel caso di inerzia del

commissario presso il comune inadempiente appena se ne manifesti la necessità, in maniera tale che i certificati possano essere rilasciati immediatamente.

Sul punto, sembra opportuno richiamare l'orientamento del Consiglio di Stato⁷ concernente l'inapplicabilità ai procedimenti elettorali delle disposizioni di cui all'articolo 40, commi 01 e 02, del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni, secondo il quale le anzidette disposizioni in materia di 'autodichiarazioni' non possono trovare applicazione alle certificazioni relative all'iscrizione nelle liste elettorali ai fini dell'esercizio del diritto di elettorato attivo e passivo.

Ne consegue che, per assicurare la piena certezza della legittimità delle varie fasi endoprocedimentali connesse ai procedimenti di presentazione delle liste dei candidati, **è necessario produrre i certificati di iscrizione nelle liste elettorali.**

sindaco o del suo delegato nell'esercizio delle funzioni previste dal comma 10, il prefetto può intervenire con proprio provvedimento.”.

⁷ Consiglio di Stato, Prima Sezione, parere n. 283/2000 del 13 dicembre 2000.

3.2. – Liste esonerate dalla sottoscrizione degli elettori.

Sono esentate dall'obbligo di sottoscrizione da parte degli elettori le liste che:

- a) **siano espressione di partiti o movimenti rappresentati da gruppi consiliari già presenti all'interno del Consiglio regionale del Lazio alla data di adozione del decreto di indizione delle elezioni regionali.** In tal caso, ai fini dell'esonero dalla sottoscrizione, deve essere presentata – unitamente alla dichiarazione di presentazione della lista circoscrizionale – una **dichiarazione di collegamento conferita dal presidente del gruppo** consiliare collegato (allegato n. 2).

La dichiarazione di collegamento è resa, informandone contestualmente la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari⁸, entro la data di presentazione della lista circoscrizionale.

La dichiarazione di collegamento può essere conferita per una sola lista nell'ambito di ogni circoscrizione e può essere effettuata anche a favore di una lista con denominazione diversa da quella del gruppo consiliare di collegamento.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7 del

⁸ Considerato che il Presidente del Consiglio regionale convoca e dirige i lavori della Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari (articolo 4, comma 3, del regolamento dei lavori del Consiglio regionale), la dichiarazione di collegamento dovrà essere inviata al Presidente del Consiglio, il quale ne darà informazione ai componenti della Conferenza stessa.

codice civile in materia di tutela del diritto al nome, se nella denominazione del gruppo consiliare e/o nella denominazione della lista è presente un nome di persona, la dichiarazione di collegamento è effettuata congiuntamente dal presidente del gruppo consiliare e dalla persona richiamata (allegato n. 2 bis).

In assenza di puntuali indicazioni da parte della legislazione regionale, le liste in questione possono essere presentate:

- **dal presidente del gruppo consiliare** che conferisce alla lista stessa il collegamento;
- **dal presidente o segretario o coordinatore del partito o movimento politico, o dai presidenti o segretari o coordinatori regionali o provinciali di essi, che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari o coordinatori nazionali;**
- **da un rappresentante all'uopo incaricato, da uno dei soggetti di cui ai punti precedenti, con mandato autenticato da notaio.**

In assenza di prescrizioni contrarie ricavabili dalla legislazione regionale, il conferimento della dichiarazione di collegamento ad una lista con denominazione e contrassegno diversi da quelli del partito o movimento rappresentato dal gruppo consiliare di collegamento non preclude il diritto all'esonero dalla sottoscrizione per la presentazione di un'altra lista che sia espressione del medesimo partito o movimento, secondo quanto indicato alla

lettera b).

Resta in ogni caso fermo quanto previsto ai fini dell'utilizzo di contrassegni relativi a partiti o movimenti tradizionalmente utilizzati a livello nazionale o europeo (v. *infra* paragrafo 7). Pertanto, ai fini della presentazione di una lista che utilizzi uno di tali contrassegni, unitamente alla dichiarazione di collegamento conferita dal Presidente del gruppo consiliare ed alla ulteriore documentazione richiesta, è necessario allegare una dichiarazione – sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o movimento politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi, che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio – nella quale si attesti che le liste sono presentate in nome e per conto del partito o movimento politico stesso (allegato n. 8);

- b) **siano espressione di partiti o movimenti rappresentati da gruppi parlamentari** già presenti in almeno una delle due Camere alla data di adozione del decreto di indizione delle elezioni regionali.

In assenza di puntuali indicazioni da parte della legislazione regionale, le liste rientranti in tale fattispecie debbono essere presentate, in nome e per conto del partito o movimento politico di appartenenza, dal presidente o dal segretario del partito o movimento politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi, che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o

segretari nazionali ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio (allegato n. 8);

- c) **siano contraddistinte da un contrassegno composito** nel quale sia contenuto quello di un partito o movimento esentato per una delle fattispecie di cui alle lettere a) e b).

In tale evenienza, le liste debbono essere presentate, rispettivamente, dai soggetti indicati alle lettere a) o b), nelle forme ivi stabilite.

[Articolo 8, commi 1, 2 e 2 bis, della l.r. n. 2/2005]

Le firme dei presentatori delle liste esonerate dall'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni sono autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 53/1990 e successive modifiche.

Al fine di fornire agli Uffici centrali circoscrizionali gli elementi necessari per la verifica della sussistenza del diritto all'esonero dalla raccolta delle sottoscrizioni, il Consiglio regionale del Lazio, entro il termine previsto per la presentazione delle candidature, trasmette a tali uffici l'elenco dei gruppi consiliari formalmente costituiti in Consiglio regionale alla data di adozione del decreto di indizione delle elezioni regionali, con l'indicazione dei relativi presidenti. **Ai fini della presentazione delle liste circoscrizionali di cui al presente paragrafo, si allega uno schema che i presentatori possono prendere a modello** (allegato n. 1-ter).

Per le ipotesi di cui alla lettera a) del presente paragrafo, si allega altresì **lo schema di dichiarazione di**

collegamento conferita dal Presidente del gruppo consiliare (allegato n. 2).

§ 4. – Indicazione dei delegati autorizzati a designare i rappresentanti della lista circoscrizionale e dei delegati incaricati di depositare la dichiarazione di presentazione della lista circoscrizionale e autorizzati a dichiarare il collegamento con il candidato alla carica di Presidente della Regione.

La dichiarazione di presentazione della lista circoscrizionale deve indicare, tra l'altro, due delegati incaricati di:

- assistere alle operazioni di sorteggio delle liste;
- effettuare le designazioni dei rappresentanti di lista;
[articoli 1, ultimo comma, e 9, ultimo comma, della l. n. 108/1968 e articolo 33, primo comma, lettera *e-bis*), del T.U. n. 570/1960];
- ricevere le comunicazioni;
- proporre i ricorsi amministrativi dinanzi all'Ufficio centrale regionale previsti dall'articolo 10 della legge n. 108/1968.

La dichiarazione di presentazione della lista circoscrizionale deve indicare, altresì, due delegati incaricati di depositare la dichiarazione di presentazione della lista circoscrizionale e di sottoscrivere la dichiarazione di collegamento – da allegare al momento del deposito della dichiarazione di presentazione della lista circoscrizionale (v. *infra* paragrafo 8) – con un candidato alla carica di Presidente della Regione.

[Articolo 1, comma 8, della l. n. 43/1995]

In caso di contemporaneo svolgimento di elezioni

regionali, comunali e circoscrizionali, è consentito che le stesse persone siano designate quali delegati della lista per le elezioni regionali, comunali e circoscrizionali.

L'indicazione dei delegati autorizzati a designare i rappresentanti di lista non è un requisito essenziale della dichiarazione di presentazione della lista. Tuttavia, l'eventuale mancata indicazione di tali delegati avrà come conseguenza l'impossibilità di nominare propri rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione e presso l'Ufficio centrale circoscrizionale nonché di presentare ricorsi contro le decisioni di eliminazione della lista o di suoi candidati.

La mancata indicazione dei delegati alla presentazione delle liste circoscrizionali ne determina, invece, la nullità, a causa della conseguente impossibilità di dichiarare il collegamento con uno dei candidati alla carica di Presidente della Regione.

[Articolo 1, comma 8, della l. n. 43/1995]

§ 5. – Dichiarazione di accettazione della candidatura nella lista circoscrizionale e dichiarazione sostitutiva di ogni candidato attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità.

Unitamente alla dichiarazione di presentazione della **lista circoscrizionale**, è richiesta la presentazione della **dichiarazione di accettazione della candidatura resa da ciascun candidato**.

Tale dichiarazione deve contenere, altresì, la **dichiarazione sostitutiva nella quale il candidato attesta di non trovarsi in alcuna delle cause di incandidabilità previste dalla legge**.

[Articolo 9, ottavo comma, numero 2), primo periodo, della l. n. 108/1968]

[Articoli 7 e 9, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235⁹⁾]

⁹⁾ – L'articolo 7 del d.lgs. n. 235/2012 prevede che:

“1. Non possono essere candidati alle elezioni regionali, e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-*bis* del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la

fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);

c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-*bis*, 316-*ter*, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, primo comma, 320, 321, 322, 322-*bis*, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-*bis* del codice penale;

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);

e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza del consiglio regionale, della giunta regionale, dei rispettivi presidenti e degli assessori regionali.

3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha deliberato la nomina o la convalida dell'elezione è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.”.

L'articolo 9, comma 1, del d.lgs. n. 235/2012 prevede che:

“1. In occasione della presentazione delle liste dei candidati per le elezioni del presidente della regione e dei consiglieri regionali, oltre alla documentazione prevista dall'*articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108*, e dall'*articolo 1, commi 3 e 8, della l. n. 43/1995*, o prevista dalle relative

[Articolo 46 del d.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni]

Per redigere tale dichiarazione non è richiesta una specifica formulazione, ma è necessario che essa contenga l'**esplicita dichiarazione del candidato di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'articolo 7 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235.**

Si allega, a titolo esemplificativo, uno schema di dichiarazione di accettazione della candidatura in una lista circoscrizionale nella quale è inserita anche la dichiarazione sostitutiva di insussistenza della condizione di incandidabilità (allegato n. 3).

La dichiarazione di accettazione della candidatura e insussistenza della condizione di incandidabilità deve essere firmata dal candidato e autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge n. 53/1990 e successive modifiche [v. *supra* paragrafo 3.1.3]

Per i candidati residenti all'estero l'autenticazione della dichiarazione di accettazione della candidatura deve essere effettuata da un'autorità diplomatica o consolare italiana.

Un medesimo candidato non può accettare la candidatura in più di tre circoscrizioni elettorali, né in liste circoscrizionali aventi contrassegni diversi, né in

disposizioni delle leggi elettorali regionali, ciascun candidato rende, unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura, una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'*articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*, e successive modificazioni, attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'*articolo 7*”.

più di due regioni, qualora le elezioni avvengano nello stesso giorno. Inoltre, colui che è presidente o consigliere regionale in carica in una regione non può presentarsi come candidato in un'altra regione.

[Articolo 9, settimo comma, della l. n. 108/1968]

[Articolo 7, primo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 154, e successive modificazioni]

Qualora un candidato accetti più di tre candidature in liste circoscrizionali sotto lo stesso simbolo, l'Ufficio centrale regionale provvede – sentiti i rappresentanti di lista, ove designati – a eliminare le candidature eccedenti, secondo il relativo ordine temporale di presentazione. Inoltre, qualora il candidato accetti, nella circoscrizione elettorale, la candidatura in liste con contrassegni diversi, l'Ufficio centrale circoscrizionale provvede a eliminare le candidature presentate in eccedenza, facendo salva solo la candidatura presentata per prima.

Un candidato in una lista circoscrizionale può candidarsi anche alla carica di Presidente della Regione, purché la candidatura alla carica di Presidente sia collegata a tale lista circoscrizionale.

Chiunque – nella dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura – esponga fatti non conformi al vero è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

[Articolo 87-*bis* del T.U. n. 570/1960]

Con riguardo all'età minima di **ogni candidato**, questi **deve aver compiuto o compiere il 18° anno di età nel giorno fissato per la votazione.**

[Articolo 1 della l. n. 154/1981]

§ 6. – Certificato nel quale si attesta che i candidati della lista circoscrizionale sono elettori di un comune della Repubblica.

L'atto di presentazione delle candidature deve essere, inoltre, corredato dei certificati in cui si attesta che i candidati della lista circoscrizionale sono iscritti nelle liste elettorali di un comune della Repubblica.

[Articolo 9, ottavo comma, numero 3), della l. n. 108/1968]

Per quanto riguarda il rilascio di tali certificati valgono le modalità e le garanzie richiamate nel paragrafo 3.1.4 per il rilascio degli analoghi certificati per i presentatori delle liste.

§ 7. – Contrassegno della lista circoscrizionale.

Infine, dovrà essere presentato, per ogni **lista circoscrizionale**, un modello di contrassegno il quale sarà riprodotto sul manifesto recante le liste dei candidati e sulle schede di votazione¹⁰.

Per fare in modo che l'Ufficio centrale circoscrizionale non ricusi il loro contrassegno, i presentatori della lista circoscrizionale dovranno evitare che esso sia identico o che possa facilmente confondersi con quello di un'altra lista presentata in precedenza o con quello notoriamente usato da partiti, movimenti o gruppi politici cui siano estranei i presentatori medesimi.

Il legislatore regionale ha annoverato tra gli elementi di confondibilità, congiuntamente od isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonché le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento.

È, inoltre, vietato l'uso di contrassegni nei quali siano riprodotti immagini o soggetti di natura religiosa nonché di contrassegni che non siano stati ammessi a precedenti consultazioni elettorali per effetto di un provvedimento giurisdizionale pronunciato negli ultimi tre anni.

[Articolo 8, comma 5, della l.r. n. 2/2005]

L'uso dei contrassegni che riproducano simboli od

¹⁰ I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede di votazione con il diametro di centimetri 3 [articolo 72, comma 3, terzo periodo, e articolo 73, comma 3, del d.lgs. n. 267/2000].

elementi caratterizzanti di simboli usati tradizionalmente da un partito o gruppo politico che abbia avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento europeo o che sia costituito in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali, ovvero – in caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche con consultazioni regionali e comunali – nella legislatura precedente a quella per la quale vengono svolte le elezioni politiche, **è consentito a condizione che, all'atto di presentazione della lista o della candidatura, sia allegata una dichiarazione** – sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o movimento politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi, che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio – nella quale si attesti che la lista o la candidatura è presentata in nome e per conto del partito o movimento politico stesso (allegato n. 8).

[Articolo 1, sesto comma, della l. n. 108/1968]

[Articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132 (Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1993, n. 81, in materia di elezioni comunali e provinciali)]

Il modello del contrassegno dovrà essere depositato a mano su supporto digitale o in triplice esemplare in forma cartacea. Esso sarà riprodotto, sulle schede di votazione, nel rispetto dell'articolo 8, comma 5, della legge regionale n. 2/2005.

[Articolo 1, ultimo comma, della l. n. 108/1968]

[Articolo 27, secondo comma, ultimo periodo, e articolo 28, ottavo comma, DPR 570/1960]

Per evitare inconvenienti e difficoltà nella riproduzione del contrassegno sulle schede di votazione e sui manifesti recanti le liste dei candidati si ritiene opportuno suggerire ai presentatori delle liste **che il contrassegno sia rappresentato all'interno di un cerchio**, contenente anche le eventuali diciture che lo compongono, e sia **presentato su supporto digitale, sia in formato vettoriale che in formato PDF, in quadricromia (CMYK), privo di colore PANTONE ® e sprovvisto del profilo del colore**. Ciò consentirà ai competenti uffici, per le attività di diffusione in rete internet delle candidature e dei risultati elettorali, e alle tipografie incaricate della stampa di manifesti e schede elettorali, di rappresentare il contrassegno con un'ottimale definizione dei suoi contenuti e con una fedele tonalità di colore.

Nel caso in cui il contrassegno venga depositato sia su supporto digitale sia in formato cartaceo, l'immagine fornita dovrà essere perfettamente identica nei due formati predetti.

Qualora il contrassegno sia depositato in forma cartacea è opportuno che lo stesso sia disegnato, su carta bianca del tipo patinata opaca e, possibilmente, anche in fotocolor, **in due misure diverse**, rispettivamente circoscritte una da un cerchio del diametro di **10 centimetri** (per la riproduzione sul manifesto delle liste dei candidati) e da un cerchio del diametro di **3 centimetri** (per la riproduzione sulla scheda di votazione).

§ 8. – Dichiarazione di collegamento della lista circoscrizionale con il candidato alla carica di Presidente della Regione.

Nel paragrafo 1 è stato precisato che è **necessario che le liste circoscrizionali si colleghino – a pena di nullità della stessa presentazione – con un candidato alla carica di Presidente della Regione.**

Pertanto:

- a)* **per ogni lista circoscrizionale i rispettivi delegati alla presentazione debbono dichiarare tale collegamento con un candidato alla carica di Presidente della Regione (allegato n. 4);**
- b)* **la dichiarazione di collegamento ha efficacia solo se convergente con un’analoga dichiarazione resa dai delegati al deposito della dichiarazione di presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Regione (allegato n. 7).**

[Articolo 1, comma 8, della l. n. 43/1995]

§ 9. – Esenzione dal pagamento delle imposte di bollo.

Gli atti e i documenti richiesti dalla legge a corredo della dichiarazione di presentazione delle candidature delle liste circoscrizionali, nonché quelli concernenti l'esercizio dei diritti elettorali e la loro tutela, sono esenti dal pagamento delle imposte di bollo.

[Allegato B, art. 1, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642]

CAPITOLO II

CANDIDATURE ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA REGIONE

§ 10. – **Dichiarazione di presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Regione.**

In seguito alle modifiche introdotte dalla legge regionale n. 10/2017, come è noto, le disposizioni normative concernenti la lista regionale si intendono riferite ai candidati alla carica di Presidente della Regione. Inoltre, **non è più richiesta alcuna sottoscrizione da parte degli elettori per la presentazione delle relative candidature.**

[Articoli 1, comma 2, e 8, comma 3, della l.r. n. 2/2005]

Alla luce di tali modifiche e in considerazione del fatto che la legge non prevede una particolare formulazione per la dichiarazione di presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Regione, si ritiene che **sia venuta meno la necessità di sottoscrivere separatamente una ulteriore dichiarazione di accettazione della candidatura da parte del candidato alla carica di Presidente della Regione**, come invece era previsto per i candidati compresi nella lista regionale.

La candidatura alla carica di Presidente della Regione deve essere presentata all'Ufficio centrale regionale nel termine compreso fra il 30° e il 29° giorno antecedente la data di svolgimento delle elezioni, mediante un'apposita dichiarazione scritta nella quale il candidato dichiara di:

- a) essere iscritto nelle liste elettorali in un comune della Repubblica;
- b) non trovarsi in alcuna delle condizioni di incandidabilità alla carica di Presidente della Regione di cui all'art. 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;
- c) non aver presentato altra dichiarazione di presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Regione Lazio;
- d) voler mantenere la carica qualora eletto consigliere regionale, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge regionale n. 2/2005;
- e) indicare due delegati a¹¹:
 - i. assistere alle operazioni di sorteggio delle candidature presso l'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte d'Appello di Roma;
 - ii. designare, personalmente o per mezzo di persone autorizzate dai delegati stessi con dichiarazione

¹¹ L'indicazione dei delegati di cui alle lettere e) ed f) non costituisce requisito essenziale della dichiarazione di presentazione della candidatura, per cui, un'eventuale mancata indicazione di tali delegati non importerà la nullità della dichiarazione. Tuttavia, la mancata delegazione dei candidati di cui alla lettera e) avrà come conseguenza l'impossibilità di nominare propri rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione e presso l'Ufficio centrale regionale nonché di presentare ricorsi contro le decisioni da quest'ultimo adottate. Per altro verso, in caso di mancata indicazione dei delegati alla presentazione della candidatura alla carica di Presidente, il candidato dovrà provvedere in prima persona sia al deposito della dichiarazione di presentazione della candidatura che alla sottoscrizione del collegamento con le liste circoscrizionali, richiesto a pena di nullità della candidatura.

autenticata dal notaio, i rappresentanti del candidato alla carica di Presidente della Regione presso ogni seggio elettorale nonché presso l'Ufficio centrale regionale.

- f) indicare un delegato ed un suo sostituto a:
 - i. depositare la dichiarazione di presentazione della propria candidatura alla carica di Presidente della Regione e la relativa documentazione alla cancelleria dell'Ufficio centrale regionale presso la Corte d'Appello;
 - ii. sottoscrivere la dichiarazione di collegamento (allegato n. 7), firmata ed autenticata, tra la candidatura alla carica di Presidente della Regione e le liste circoscrizionali, di cui almeno tre facenti parte del medesimo gruppo di liste [articolo 1, comma 3, della l. n. 43/1995]

A corredo della dichiarazione di presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Regione devono essere allegati i seguenti documenti:

- a) il certificato di iscrizione del candidato alla carica di Presidente della Regione nelle liste elettorali di un comune della Repubblica;
- b) la dichiarazione di collegamento (allegato n. 7), firmata ed autenticata, tra la propria candidatura e le liste circoscrizionali, di cui almeno tre facenti parte del medesimo gruppo di liste [Articolo 1, comma 3, della l. n. 43/1995];
- c) le dichiarazioni convergenti di collegamento al candidato alla carica di Presidente della Regione

(allegato n. 4), firmate ed autenticate, rese dai delegati alla presentazione delle liste circoscrizionali;

- d) il modello del contrassegno del candidato alla carica di Presidente della Regione, in due dimensioni e in triplice esemplare per ciascuna dimensione.

Come precisato nel paragrafo 8, con riferimento alla presentazione della dichiarazione di collegamento rese dai delegati alla presentazione delle liste circoscrizionali, **la dichiarazione di collegamento ha efficacia soltanto se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati alla presentazione delle liste circoscrizionali.**

[Articolo 1, comma 3, della l. n. 43/1995]

Inoltre, **il collegamento della candidatura a Presidente della Regione deve essere effettuato con almeno tre liste circoscrizionali facenti parte del medesimo gruppo di liste** (costituiscono ‘gruppo’ le liste circoscrizionali presentate nella stessa regione con il medesimo contrassegno).

Con riferimento al contrassegno, la disposizione di cui all’articolo 5 bis, comma 2, della legge regionale n. 2/2005, prevede che *all’interno della scheda elettorale, il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Regione è affiancato dal contrassegno del candidato*. Pertanto, a differenza della precedente disciplina riguardante le liste regionali, **il candidato alla carica di Presidente della Regione dovrà presentare un unico contrassegno**. A tale riguardo si segnala che, **nel caso di collegamento con un solo gruppo di liste, la legge impone che il contrassegno del candidato alla carica di Presidente sia identico a quello del gruppo di liste collegato**.

[Articolo 1, comma 8, della l. n. 43/1995]

Per quanto concerne le caratteristiche e le dimensioni del contrassegno del candidato alla carica di Presidente della Regione valgono le medesime prescrizioni illustrate al paragrafo 7, con riferimento ai contrassegni delle liste circoscrizionali.

Si allega uno schema di dichiarazione che i presentatori potranno prendere a modello (allegato n. 6).

§ 11. – Esenzione dal pagamento delle imposte di bollo.

Gli atti e i documenti richiesti dalla legge a corredo della dichiarazione di presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Regione, nonché quelli concernenti l'esercizio dei diritti elettorali e la loro tutela, sono esenti dal pagamento delle imposte di bollo.

[Allegato B, art. 1, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642; articolo 1, comma 2, della l.r. n. 2/2005]

CAPITOLO III

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE LISTE E DELLE CANDIDATURE

§ 12. – Premessa.

In virtù dei rinvii disposti dall'articolo 1, comma 2, della legge regionale n. 2/2005 – che prevede che *le disposizioni relative alla lista regionale si intendono riferite ai candidati alla carica di Presidente della Regione* – e dall'articolo 1, comma 11, della legge n. 43/1995 – ai sensi del quale *alle liste regionali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9, 10 e 11 della legge n. 108/1968* – alle candidature alla carica di Presidente della Regione si applicano le medesime disposizioni previste per le liste circoscrizionali. Pertanto, gli adempimenti necessari per la materiale presentazione delle candidature vengono trattati di seguito in unico contesto, sia per le liste circoscrizionali che per le candidature alla carica di Presidente della Regione.

§ 13. – **Modalità per la materiale presentazione delle candidature.**

La presentazione delle candidature – regolata dall’articolo 9, primo comma, della legge n. 108/1968, e dall’articolo 1, commi 3, 8 e 11, della legge n. 43/1995 – è effettuata mediante il deposito delle dichiarazioni di presentazione delle liste circoscrizionali (allegati n. 1, 1-bis e 1-ter) e delle candidature alla carica di Presidente della Regione (allegato n. 6), allegando altresì la documentazione richiesta per ciascuna fattispecie (v. *supra* paragrafi 1 e 10).

Le **liste circoscrizionali** devono essere presentate, per ciascuna circoscrizione elettorale, alla cancelleria del tribunale presso il quale ha sede l’Ufficio centrale circoscrizionale.

Le **candidature alla carica di Presidente della Regione** devono essere invece presentate alla cancelleria della Corte d’appello di Roma, presso la quale è costituito l’Ufficio centrale regionale.

§ 14. – Soggetti autorizzati al deposito della dichiarazione di presentazione delle liste circoscrizionali e delle candidature alla carica di Presidente della Regione.

14.1. – Soggetti autorizzati al deposito della dichiarazione di presentazione delle liste circoscrizionali non esonerate.

Il deposito della dichiarazione di presentazione delle liste circoscrizionali non esonerate dalla sottoscrizione da parte degli elettori deve essere effettuato **dal delegato designato a sottoscrivere la dichiarazione di collegamento**, o dal suo sostituto, prevista dall'articolo 1, comma 3, terzo e quarto periodo, e comma 8, della legge n. 43/1995 (v. *supra* paragrafo 3.1).

14.2. – Soggetti autorizzati al deposito della dichiarazione di presentazione delle liste circoscrizionali esonerate.

Il deposito della dichiarazione di presentazione delle liste circoscrizionali esonerate dalla sottoscrizione da parte degli elettori, ai sensi dell'articolo 8, commi 1, 2 e 2 bis, della legge regionale n. 2/2005, deve essere effettuato **dal delegato designato a sottoscrivere la dichiarazione di collegamento**, o dal suo sostituto, prevista dall'articolo 1, comma 3, terzo e quarto periodo, e comma 8, della legge n.

43/1995¹².

14.3 – Soggetti autorizzati al deposito della dichiarazione di presentazione delle candidature alla carica di Presidente della Regione.

Il deposito della dichiarazione di presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Regione deve essere effettuato **dal delegato designato a sottoscrivere la dichiarazione di collegamento**, o dal suo sostituto, prevista dall'articolo 1, comma 3, terzo e quarto periodo, e comma 8, della legge n. 43/1995 (v. *supra* paragrafo 10)¹³.

¹² In caso di mancata indicazione di tali delegati, il sottoscrittore della dichiarazione di presentazione (v. *supra* paragrafo 3.2) dovrà provvedere in prima persona sia al deposito della dichiarazione di presentazione della candidatura che alla sottoscrizione del collegamento con le liste circoscrizionali, richiesto a pena di nullità della candidatura.

¹³ In caso di mancata indicazione dei delegati al deposito della dichiarazione di presentazione della candidatura alla carica di Presidente, il candidato dovrà provvedere in prima persona sia al deposito della dichiarazione di presentazione della candidatura che alla sottoscrizione del collegamento con le liste circoscrizionali, richiesto a pena di nullità della candidatura.

§ 15. – Termini di presentazione delle liste circoscrizionali e delle candidature alla carica di Presidente della Regione.

Le **liste** circoscrizionali e le candidature alla carica di Presidente della Regione **devono essere presentate** ai rispettivi Uffici centrali **dalle ore 8 del 30° giorno sino alle ore 12 del 29° giorno antecedente la data fissata per la votazione**

[Articolo 9, primo comma, della l. n. 108/1968]

[Articolo 1, comma 11, della l. n. 43/1995]

Per rendere possibile la presentazione delle liste, la cancelleria del tribunale presso cui ha sede l'Ufficio centrale circoscrizionale e la cancelleria della corte d'appello presso la quale è costituito l'Ufficio centrale regionale **restano aperte quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20, il primo giorno, e dalle ore 8 sino alle ore 12, nel secondo giorno.**

[Articolo 9, primo comma, della l. n. 108/1968]

[Articolo 1, comma 11, della l. n. 43/1995]

§ 16. – Compiti delle cancellerie degli Uffici centrali circoscrizionali e dell’Ufficio centrale regionale al momento della presentazione delle liste.

Per ogni lista circoscrizionale e per ogni candidatura alla carica di Presidente della Regione che venga depositata presso i rispettivi Uffici centrali deve essere redatto un verbale di ricevuta degli atti relativi alla lista medesima (allegati n. 9, n. 9-bis e n. 10).

Il verbale di ricevuta degli atti deve essere redatto in due esemplari e sottoscritto sia dal cancelliere sia dal delegato al deposito della lista o della candidatura.

Uno dei due esemplari sarà immediatamente consegnato al delegato al deposito mentre l’altro verrà allegato agli atti da consegnare, rispettivamente, all’Ufficio centrale circoscrizionale per le liste circoscrizionali e all’Ufficio centrale regionale per le candidature alla carica di Presidente della Regione.

Le cancellerie attribuiranno, provvisoriamente, a ciascuna lista un numero progressivo secondo l’ordine di presentazione: questo ai soli fini della verbalizzazione, in quanto, in seguito all’introduzione del sorteggio, tale numero è ininfluenza per quanto attiene all’ordine di stampa dei contrassegni delle liste e dei candidati alla carica di Presidente della Regione sui manifesti e sulle schede di votazione.

Nel verbale di ricevuta di presentazione della lista circoscrizionale deve essere fatta menzione della lista circoscrizionale, del contrassegno, della designazione dei

delegati della lista, dei delegati al deposito della dichiarazione di presentazione della lista medesima, del giorno e dell'ora del deposito della presentazione nonché del numero d'ordine provvisorio attribuito alla lista.

Nel verbale di ricevuta di presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Regione deve essere fatta menzione del delegato al deposito della dichiarazione di presentazione della candidatura nonché dei delegati del candidato alla carica di Presidente della Regione dei rappresentanti di cui all'articolo 9, ultimo comma, della legge n. 108/1968, del giorno e dell'ora del deposito della presentazione nonché del numero d'ordine provvisorio attribuito alla candidatura.

Appare ancora raccomandabile che il verbale contenga l'elenco particolareggiato di tutti gli atti presentati al fine di evitare eventuali contestazioni nel caso di documentazioni incomplete.

[Articolo 1, ultimo comma, della l. n. 108/1968]

[Articolo 32, ultimo comma, del T.U. n. 570/1960]

Il cancelliere non può rifiutarsi di ricevere le liste dei candidati e le candidature alla carica di Presidente della Regione, nonché i relativi allegati e contrassegni, neppure se li ritenga irregolari o se siano presentati tardivamente.

È, tuttavia, opportuno che il cancelliere non ometta di far rilevare quelle irregolarità che gli sia dato di conoscere, come ad esempio l'eventuale mancanza di autenticazione delle sottoscrizioni dei presentatori della lista circoscrizionale.

Le cancellerie dei predetti Uffici centrali, immediatamente dopo aver ricevuto le singole liste e

candidature con i relativi documenti, dovranno farle rispettivamente pervenire all'Ufficio centrale circoscrizionale costituito presso il Tribunale e all'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte d'appello, per l'esame e le determinazioni di competenza.

CAPITOLO IV
DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI
DELLE LISTE CIRCOSCRIZIONALI E DEI
CANDIDATI ALLA CARICA DI PRESIDENTE
DELLA REGIONE

**§ 17. – Compiti dei delegati di lista e dei candidati alla
carica di Presidente della Regione.**

I rappresentanti di lista e dei candidati alla carica di Presidente della Regione, di cui si è detto rispettivamente ai paragrafi 4 e 10, pur non facendo parte integrante dell'ufficio elettorale, hanno il compito di vigilare per la tutela degli interessi delle rispettive liste e candidature contro eventuali irregolarità delle operazioni elettorali.

§ 18. – Modalità di presentazione delle designazioni dei rappresentanti delle liste circoscrizionali e dei candidati alla carica di Presidente della Regione.

Nel silenzio della legge, per la designazione dei rappresentanti di lista e di quelli del candidato Presidente, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, nelle parti riguardanti i consigli dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

[Articolo 1, ultimo comma, della l. n. 108/1968]

Pertanto, la designazione dei rappresentanti di lista e di quelli del candidato Presidente deve essere compiuta con una dichiarazione redatta su carta libera e la firma dei delegati che effettuano la designazione deve essere autenticata da uno dei soggetti previsti dall'articolo 14 della legge n. 53/1990.

La designazione dei rappresentanti può essere fatta anche per mezzo di persone che siano state a ciò espressamente autorizzate, con dichiarazione *autenticata da notaio*, dai delegati medesimi. In tal caso il notaio, nell'autenticare le firme apposte in calce all'apposita autorizzazione, dà atto che i delegati di lista e di quelli del candidato Presidente hanno esibito il verbale di ricevuta rilasciato dalla cancelleria, rispettivamente, del Tribunale e della Corte d'Appello di Roma all'atto del deposito della lista e della candidatura.

Tale facoltà è stata prevista dal legislatore nella considerazione che i delegati (due, come si è detto, per ogni

circoscrizione elettorale e due per tutta la Regione) non sono in grado di conoscere direttamente le persone che potrebbero opportunamente essere incaricate di svolgere, presso le singole sezioni, la funzione di rappresentante di lista e del candidato Presidente; essi si avvarranno, nei singoli Comuni, di propri fiduciari i quali possono effettuare la scelta in loro nome.

Per svolgere il loro compito, i delegati della lista e quelli del candidato Presidente debbono dimostrare la loro qualifica esibendo la copia del predetto verbale di ricevuta.

Ai fini dell'**autenticazione della designazione dei rappresentanti di lista e di quelli del candidato Presidente**, le persone autorizzate potranno anche esibire – ai pubblici ufficiali che procedono all'autenticazione medesima – una copia notarile della ricevuta rilasciata all'atto del deposito della lista o della candidatura.

Poiché le designazioni dei rappresentanti di lista e di quelli del candidato Presidente presso gli uffici elettorali di sezione devono essere successivamente consegnate, dal segretario comunale, ai singoli presidenti di ufficio elettorale di sezione, è preferibile che le medesime vengano redatte in tanti atti separati quante sono le sezioni presso le quali i delegati ritengono di designare i rappresentanti di lista e quelli del candidato Presidente.

Le designazioni potranno anche essere contenute in un unico atto: in tal caso sarà necessario presentare, contestualmente, tanti estratti di esso, debitamente autenticati con le modalità già precisate, per quante saranno le sezioni presso le quali i rappresentanti siano stati designati.

Nel caso di contemporaneità di più elezioni, poiché le

medesime persone possono essere designate quali delegati, questi ultimi potranno provvedere con un solo atto a designare i rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione e presso gli altri uffici elettorali con riferimento a tutte le consultazioni che si svolgeranno nella stessa data.

Ove i delegati non sappiano o non possano firmare, si dovrà fare utilizzare la procedura prevista dall'articolo 28, quarto comma, del testo unico n. 570/1960.

Le designazioni dei rappresentanti presso ciascuna sezione debbono essere effettuate per due rappresentanti di lista e per due rappresentanti del candidato Presidente, di cui uno effettivo e l'altro supplente, in modo da assicurare la continuità dell'esercizio della funzione a essi demandata.

§ 19. – Organi ai quali deve essere diretta la designazione dei rappresentanti e termini.

La designazione dei rappresentanti di lista è effettuata in ragione degli uffici elettorali presso i quali i rappresentanti stessi debbano svolgere il loro compito.

a) Rappresentanti di lista e rappresentanti del candidato Presidente presso gli uffici elettorali di sezione.

La designazione dei rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali di sezione può essere effettuata:

- 1) al segretario del comune entro il *giovedì* precedente il giorno della votazione.

Il segretario comunale controllerà la regolarità delle designazioni accertando che le medesime siano firmate, rispettivamente, dai delegati di lista e da quelli del candidato Presidente compresi nell'elenco che l'Ufficio centrale circoscrizionale e l'Ufficio centrale regionale abbiano fatto pervenire al sindaco. Il segretario comunale dovrà inoltre far consegnare le designazioni ai presidenti delle rispettive sezioni, prima dell'insediamento degli uffici elettorali di sezione.

Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione verificherà la regolarità degli atti di designazione di ciascun rappresentante e la qualità di coloro che avranno effettuato tali designazioni (delegati di lista o del candidato Presidente ovvero persone da essi autorizzate in forma autentica con atto notarile).

- 2) direttamente al presidente di ciascun ufficio elettorale di sezione *il sabato pomeriggio*, durante le operazioni di autenticazione delle schede, *oppure la mattina della domenica* purché prima che abbiano inizio le operazioni di votazione.

Per tale ipotesi, il sindaco deve consegnare al presidente dell'ufficio elettorale di ogni sezione – contemporaneamente agli oggetti e agli atti occorrenti per le operazioni di votazione e di scrutinio – l'elenco dei delegati delle liste circoscrizionali e dei delegati dei candidati alla carica di Presidente della Regione per i quali non siano stati ancora designati i rappresentanti.

Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione verificherà che gli atti di designazione siano regolari, com'è stato precisato nel precedente punto 1.

[Articolo 1, ultimo comma, della l. n. 108/1968]

[Articolo 35 del T.U. n. 570/1960]

- b) *Rappresentanti di lista e rappresentanti dei candidati alla carica di Presidente della Regione presso l'Ufficio centrale circoscrizionale e presso l'Ufficio centrale regionale.*

La designazione dei rappresentanti di lista e di quelli del candidato Presidente, rispettivamente, presso l'Ufficio centrale circoscrizionale e presso l'Ufficio centrale regionale deve essere presentata alla cancelleria del tribunale o della corte d'appello in cui ciascun ufficio ha la propria sede, la quale ne rilascia ricevuta (allegati nn. 11, 11-bis, 12 e 12-bis).

La legge non stabilisce alcun termine entro il quale presentare tali designazioni; si ritiene però – in analogia con quanto stabilito per gli uffici elettorali di sezione – che i delegati delle liste e dei candidati alla carica di Presidente della Regione possano provvedervi sino al momento in cui hanno inizio le operazioni di competenza dell’Ufficio centrale circoscrizionale e dell’Ufficio centrale regionale.

§ 20. – Requisiti dei rappresentanti di lista e di quelli del candidato Presidente.

La legge non fa alcun cenno ai requisiti dei rappresentanti di lista e di quelli del candidato Presidente. Tuttavia, considerato il compito loro affidato dalla legge, si ritiene che essi debbano essere elettori e saper leggere e scrivere.

Nulla vieta che un delegato designi se stesso quale rappresentante o che venga designato un candidato.

CAPITOLO V

SPESE ELETTORALI

§ 21. – Premessa.

La disciplina delle spese per la campagna elettorale dei candidati alle cariche di Consigliere regionale e di Presidente della Regione¹⁴ è regolata dalla legge 10 dicembre 1993, n. 515, dalla legge n. 43/1995¹⁵ e dalla legge regionale n. 2/2005 e successive modifiche.

Le disposizioni delle citate leggi regolamentano, in particolare, i seguenti profili:

- la tipologia delle spese elettorali e i relativi limiti;
- gli adempimenti dei singoli candidati (nomina del mandataro elettorale, dichiarazione delle spese elettorali e connessa rendicontazione, altre dichiarazioni richieste dalla legge);
- il controllo sulle spese elettorali demandato al Collegio regionale di garanzia elettorale;
- le sanzioni poste a presidio dei predetti adempimenti.

¹⁴ In seguito alle modifiche introdotte dalla legge regionale n. 10/2017, le disposizioni normative concernenti la lista regionale, tra cui anche quelle relative alle spese elettorali, si intendono riferite ai candidati alla carica di Presidente della Regione.

¹⁵ La l. n. 43/1995, oltre a contenere specifiche disposizioni in materia di spese elettorali, rinvia per alcuni dei profili illustrati all'interno del presente capitolo alle previsioni della l. n. 515/1993.

§ 22. – Tipologia delle spese elettorali.

La normativa vigente stabilisce che le spese elettorali sono quelle relative:

- a) alla produzione, all'acquisto o all'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda;
- b) alla distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lettera a), compresa l'acquisizione di spazi sugli organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri;
- c) all'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo;
- d) alla stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, all'autenticazione delle firme e all'espletamento di ogni altra operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali e delle candidature;
- e) al personale utilizzato e ad ogni prestazione o servizio inerente alla campagna elettorale;

[Articolo 11, comma 1, della l. n. 515/1993]

Sono altresì comprese tra le spese elettorali anche quelle relative ai locali per le sedi elettorali, ai viaggi e soggiorni, quelle telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi. Tali spese ed oneri sono tuttavia calcolati in misura forfettaria, in percentuale fissa del 30% dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate.

[Articolo 11, comma 2, della l. n. 515/1993]

§ 23. – Limiti delle spese elettorali.

23.1. – Limiti per i candidati.

L'importo massimo di spesa per ciascun candidato è fissato in **€ 50.000, incrementato di una ulteriore cifra pari al prodotto di € 0,03 per ogni cittadino residente nella circoscrizione**. Per i candidati alla carica di Presidente della Regione il limite per le spese della campagna elettorale è fissato in **€ 50.000**.

[Articolo 9, comma 1, della l.r. n. 2/2005 e articolo 5, comma 1, della l. n. 43/1995]

Nel caso di candidati in più liste circoscrizionali, le spese **non** possono comunque **superare l'importo più alto consentito per una candidatura aumentato del 10%**.

Per coloro che si candidano in una o più circoscrizioni e alla carica di Presidente della Regione le spese per la campagna elettorale **non** possono comunque **superare l'importo più alto consentito per una delle candidature nelle liste circoscrizionali aumentato del 30%**.

[Articolo 9, comma 1, della l.r. n. 2/2005 e articolo 5, comma 1, della l. n. 43/1995]

Ai fini dei predetti limiti sono computate anche le spese per la propaganda elettorale riferibili ai singoli candidati – ad eccezione dei candidati alla carica di Presidente della Regione – sostenute dai partiti di appartenenza o dalle liste, eventualmente imputabili *pro quota*¹⁶. Tali spese debbono

¹⁶ Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della l. n. 515/1993, sono computate *pro quota*, ai fini dei limiti di spesa dei singoli candidati, anche le spese per

essere quantificate nella dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 1, numero 3, della l. n. 441/1982.

[Articolo 9, comma 2, della l.r. n. 2/2005, articolo 5, comma 2, l. n. 43/1995]

23.2. – Limiti per i partiti, movimenti o liste.

Le spese¹⁷ per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista, che partecipa alle elezioni, escluse quelle espressamente riferite ai candidati, che, come si è già detto, ad eccezione di quelle riferite ai candidati alla carica di Presidente della Regione¹⁸, sono computate nelle spese dei medesimi pro quota (cfr. paragrafo 23.1), **non possono superare la somma risultante dall'importo di € 1,50 moltiplicato per il numero complessivo dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per la elezione della Camera dei deputati nelle circoscrizioni nelle quali ha presentato proprie liste.**

[Articolo 9, comma 2, della l.r. n. 2/2005 e articolo 5, comma 2 e 3, della l. 43/1995]

le pubblicazioni di propaganda elettorale a mezzo di scritti, stampa o fotostampa, radio, televisione, incisione magnetica ed ogni altro mezzo di divulgazione, prodotte o commissionate da sindacati, organizzazioni di categoria o associazioni.

¹⁷ Per la tipologia delle spese elettorali si rinvia a quanto già detto nel paragrafo 22.

¹⁸ Le spese per la propaganda elettorale sostenute dai partiti, dai movimenti e dalle liste riferite ai candidati Presidenti della Regione, non sono computate tra le spese dei medesimi candidati, bensì tra quelle dei partiti, movimenti e liste, ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 3 della l. n. 43/1995.

23.3. – Prospetto dei limiti di spesa

Articolo 9, commi 1 e 2, della l.r. n. 2/2005 e articolo 5, comma 3, della l. 43/1995

Circoscrizione	Cifra fissa (art.9 L.R. n° 2/2005)	N. residenti (Censiti al 09/10/2011)	Ulteriore cifra (N° Residenti x 0,03 €)	LIMITI DI SPESA		
				Importo massimo (1) (Col. B + Col. D)	Rivalutazione del 10% (2)	Rivalutazione del 30% (3)
A	B	C	D	E	F	G
CANDIDATO PRESIDENTE DELLA REGIONE	€ 50.000,00	==	==	€ 50.000,00	==	==
FROSINONE	€ 50.000,00	492.661	€ 14.779,83	€ 64.779,83	€ 71.257,81	€ 84.213,78
LATINA	€ 50.000,00	544.732	€ 16.341,96	€ 66.341,96	€ 72.976,16	€ 86.244,55
RIETI	€ 50.000,00	155.164	€ 4.654,92	€ 54.654,92	€ 60.120,41	€ 71.051,40
ROMA	€ 50.000,00	3.997.465	€ 119.923,95	€ 169.923,95	€ 186.916,35	€ 220.901,14
VIITERBO	€ 50.000,00	312.864	€ 9.385,92	€ 59.385,92	€ 186.916,35	€ 77.201,70

(1) Art. 9 della l.r. n. 2/2005: Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato in una lista provinciale non possono superare l'importo massimo dato dalla cifra fissa pari a € 50.000,00 incrementato di una ulteriore cifra pari al prodotto di € 0,03 per ogni cittadino residente nella circoscrizione.

(2) Art. 5, comma 1, terzo periodo, della l. n. 43/95: "Per coloro che si candidano in più liste provinciali le spese per la campagna elettorale non possono comunque superare l'importo più alto consentito per una candidatura aumentato del 10%".

(3) Art. 5, comma 1, quarto periodo, della l. n. 43/95: "Per coloro che si candidano in una o più circoscrizioni provinciali e nella lista regionale le spese per la campagna elettorale non possono comunque superare l'importo più alto consentito per una delle candidature nelle liste provinciali aumentato del 30%".

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, della l.r. n. 2/2005 e successive modifiche le disposizioni relative alla lista regionale contenute nelle precedenti leggi si intendono riferite ai candidati alla carica di Presidente della Regione.

§ 24. – Contributi per la campagna elettorale.

Possono versare contributi ai candidati ed ai partiti, movimenti o gruppi le persone fisiche, gli enti, le associazioni e le società. I finanziamenti da parte di società sono ammessi solo se deliberati dall'organo sociale competente e regolarmente iscritti in bilancio e non siano comunque vietati dalla legge.

Sono vietati i finanziamenti da parte di organi della pubblica amministrazione, di enti pubblici, di società con partecipazione di capitale pubblico superiore al 20 per cento o di società controllate da queste ultime, nonché delle cooperative sociali e dei consorzi disciplinati dalla legge 8 novembre 1991, n. 381. Il divieto si applica anche alle società con partecipazione di capitale pubblico pari o inferiore al 20%, nonché alle società controllate da queste ultime, ove tale partecipazione assicuri comunque al soggetto pubblico il controllo della società.

[Articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e successive modifiche]

Ai partiti o movimenti politici che abbiano presentato candidati sotto il proprio simbolo alle elezioni regionali si applicano le seguenti prescrizioni:

- a) è fatto divieto di ricevere contributi, prestazioni gratuite o altre forme di sostegno a carattere patrimoniale, in qualsiasi modo erogati, ivi compresa la messa a disposizione con carattere di stabilità di servizi a titolo gratuito, da parte di persone fisiche o enti che si dichiarino contrari alla pubblicità dei relativi dati. Con l'elargizione di contributi in denaro complessivamente superiori nell'anno a euro 500 per

- soggetto erogatore, o di prestazioni o altre forme di sostegno di valore equivalente per soggetto erogatore, s'intende prestato il consenso alla pubblicità dei dati da parte dei predetti soggetti erogatori;
- b) è fatto divieto di ricevere contributi, prestazioni o altre forme di sostegno provenienti da governi o enti pubblici di Stati esteri e da persone giuridiche aventi sede in uno Stato estero non assoggettate a obblighi fiscali in Italia.
- c) l'identità dell'erogante, la data dell'erogazione e l'entità del contributo o il valore della prestazione o della diversa forma di sostegno ricevuti dai summenzionati partiti o movimenti politici di importo complessivamente superiore nell'anno a euro 500 per soggetto erogatore, o di prestazioni o altre forme di sostegno di valore equivalente per soggetto erogatore, devono essere annotati, in apposito registro numerato progressivamente e firmato su ogni foglio dal rappresentante legale o dal tesoriere, custodito presso la sede legale del partito o movimento politico entro il mese solare successivo a quello di percezione ovvero, in caso di importo unitario inferiore o uguale a euro 500, entro il mese di marzo dell'anno solare successivo se complessivamente superiori nell'anno a tale importo. Entro gli stessi termini, i dati annotati devono risultare dal rendiconto di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, ed essere pubblicati nel sito internet istituzionale del partito o movimento

politico, ovvero nel sito internet della lista, per un tempo non inferiore a cinque anni¹⁹.

Alle persone fisiche maggiorenni non iscritte nelle liste elettorali o private del diritto di voto è fatto divieto di elargire contributi ai partiti o movimenti politici summenzionati.

I contributi ricevuti in violazione delle prescrizioni su illustrate non sono ripetibili e sono versati alla cassa delle ammende, di cui all'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547, entro dieci giorni dalla scadenza dei termini previsti per la relativa annotazione nel registro custodito presso la sede legale del partito o movimento politico.

[Art. 1, commi 11, 12 e 13 della legge 9 settembre 2019, n. 3]

¹⁹ Sono esenti dall'applicazione delle disposizioni indicate alle lettere a) e c) le attività a contenuto non commerciale, professionale o di lavoro autonomo di sostegno volontario all'organizzazione e alle iniziative del partito o movimento politico, fermo restando per tutte le elargizioni l'obbligo di rilasciarne ricevuta, la cui matrice viene conservata, per finalità di computo della complessiva entità dei contributi riscossi dal partito o movimento politico.

§ 25. – Adempimenti dei candidati e dei partiti, movimenti o liste.

25.1. – Adempimenti dei candidati: il mandatario elettorale.

La legge dispone che, dal giorno successivo all'indizione delle elezioni, coloro che intendono candidarsi possono effettuare la raccolta dei fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale²⁰ esclusivamente per il tramite del mandatario elettorale, il cui nominativo dev'essere dichiarato per iscritto dal candidato al Collegio regionale di garanzia elettorale. Nel caso in cui la designazione sia depositata da persona diversa dal mandatario, dev'essere allegata la fotocopia di un documento di identità del mandatario.

È fatto divieto al candidato di designare più di un mandatario, il quale, a sua volta, non può assumere l'incarico per più candidati.

[Articolo 5, comma 4, lettera a), della l. n. 43/1995 e articolo 7, comma 3, della l. n. 515/1993]

Il mandatario ha l'obbligo di **registrare analiticamente** tutte le operazioni relative alla raccolta di fondi per la campagna elettorale, avvalendosi di un unico conto corrente bancario ed, eventualmente, anche di un unico conto corrente postale, nell'intestazione del quale è specificato che il titolare agisce in veste di mandatario elettorale di un

²⁰ L'articolo 12, comma 1 bis, della l. n. 515/1993, stabilisce che: "...il periodo della campagna elettorale si intende compreso fra la data di convocazione dei comizi elettorali e il giorno precedente lo svolgimento della votazione."

candidato indicato nominativamente^{21 22}.

[Articolo 5, comma 4, lettera a), della l. n. 43/1995 e articolo 7, comma 4, della l. n. 515/1993]

L'obbligo della designazione del mandatario elettorale è escluso per quei candidati che, avvalendosi unicamente di denaro proprio, totalizzano una spesa inferiore ad € 2.582,28²³.

25.2. – *Segue*: la dichiarazione delle spese e il rendiconto.

Entro tre mesi dalla proclamazione, i candidati devono sottoscrivere ed inviare al Collegio regionale di garanzia elettorale²⁴:

- a) una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione

²¹ Ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, della l. n. 515/1993, il mandatario può effettuare ordinativi a produrre materiale o a cedere servizi a scopo di propaganda elettorale, ovvero può autorizzare gli strumenti di propaganda elettorale prodotti o commissionati da sindacati, organizzazioni di categoria o associazioni.

²² Ai sensi dell'articolo 7, comma 6, della l. n. 515/1993, il mandatario controfirma il rendiconto dei contributi e servizi ricevuti e delle spese sostenute dal candidato, certificandone la veridicità in relazione all'ammontare delle entrate.

²³ L'importo originario in lire deve intendersi convertito in euro ai sensi dell'articolo 4, del d.lgs. n. 213/1998.

²⁴ Ai sensi dell'articolo 7, comma 6, della l. n. 515/1993 alla trasmissione al Collegio di garanzia elettorale "sono tenuti anche i candidati non eletti. Il termine di tre mesi decorre dalla data dell'ultima proclamazione".

-
- politica della cui lista hanno fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero»²⁵;
- b) le dichiarazioni relative ad **erogazioni di finanziamenti o contributi da parte di uno stesso soggetto**, per un **importo che nell'anno superi € 3.000** sotto qualsiasi forma, compresa la messa a disposizione di servizi, i quali possono anche essere dichiarati a mezzo di autocertificazione dei candidati;
 - c) un rendiconto dei contributi e servizi ricevuti e delle spese sostenute che riporta analiticamente, attraverso l'indicazione nominativa, anche mediante attestazione del solo candidato, **i contributi e servizi provenienti dalle persone fisiche di importo o valore superiore a € 3.000, nonché i contributi e servizi di qualsiasi importo provenienti da soggetti diversi**²⁶;
 - d) gli estratti dei conti correnti bancario ed eventualmente postale utilizzati.

Il rendiconto è sottoscritto dal candidato e controfirmato dal mandatario al fine di certificarne la veridicità in relazione all'ammontare delle entrate.

Alla redazione del rendiconto sono tenuti anche i candidati che hanno speso meno di € 2.582,28 avvalendosi unicamente di denaro proprio, pur essendo esclusi dall'obbligo di nominare un mandatario e di apertura di

²⁵ L'obbligo di tale dichiarazione riguarda anche quei candidati che per la propria campagna elettorale non hanno sostenuto spese e non hanno ricevuto alcun contributo.

²⁶ Ai contributi erogati dalle persone giuridiche devono essere allegati la delibera dell'organo sociale e la dichiarazione di iscrizione nel loro bilancio.

apposito conto corrente.

[Articolo 5, comma 4, lettera a), e comma 5, della l. n. 43/1995 e articolo 7, commi 6 e 7, della l. n. 515/1993]

25.3. – Adempimenti dei partiti, movimenti o liste.

I rappresentanti dei partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati presenti nelle elezioni del Presidente della Regione e del Consiglio regionale devono presentare alla Corte dei Conti, entro quarantacinque giorni dall'insediamento, **il consuntivo**, debitamente sottoscritto, **relativo alle spese sostenute per la campagna elettorale e alle relative fonti di finanziamento**. Copia del consuntivo deve, altresì, essere depositata presso l'Ufficio centrale circoscrizionale che ne cura la pubblicità.

[Articolo 5, comma 4, della l. n. 43/1995 e articolo 12 della l. n. 515/1993]

§ 26. – Controllo delle spese elettorali.

26.1. Controllo delle spese elettorali dei candidati.

L'organo deputato alla verifica della documentazione delle spese elettorali dei candidati nonché all'applicabilità delle sanzioni nei casi di violazione degli obblighi posti a carico dei medesimi è il **Collegio regionale di garanzia elettorale**.

Il Collegio ha sede presso la Corte d'Appello di Roma ed è composto dal Presidente della Corte, che lo presiede, e da altri sei membri nominati dal Presidente per un periodo di quattro anni, rinnovabile una sola volta, tra i magistrati ordinari, coloro che sono iscritti da almeno dieci anni all'albo dei dottori commercialisti e tra i professori universitari di ruolo in materie giuridiche, amministrative o economiche. Oltre ai componenti effettivi sono nominati quattro componenti supplenti.

Proprio in funzione del ruolo che ricoprono, non possono essere nominati componenti del Collegio:

- a) i parlamentari nazionali ed europei;
- b) i consiglieri regionali, provinciali e comunali nonché i componenti delle rispettive giunte;
- c) coloro che siano stati candidati alle cariche di cui alle lettere a) e b) nei cinque anni precedenti;
- d) coloro che ricoprono incarichi direttivi ed esecutivi nei partiti a qualsiasi livello nonché coloro che abbiano ricoperto tali incarichi nei cinque anni precedenti.

[Articolo 5, comma 4, lettera e), della l. 43/1995 e articolo 13 della l. n. 515/1993]

Il Collegio regionale di garanzia elettorale ha il compito di verificare la regolarità delle dichiarazioni e dei rendiconti ricevuti dai candidati a norma dell'articolo 7, comma 6, della l. n. 515/1993.

Entro il termine di centoventi giorni dalle elezioni, ogni elettore può presentare al Collegio esposti sulla regolarità della predetta documentazione che rimane liberamente consultabile presso gli uffici del Collegio. Le dichiarazioni e i rendiconti si considerano approvati qualora, nel termine di centottanta giorni dalla ricezione, il Collegio non ne contesti la regolarità all'interessato. In caso contrario, quest'ultimo ha facoltà di presentare nei successivi quindici giorni memorie e documenti.

[Articolo 5, comma 4, lettera f), della l. 43/1995 e articolo 14 della l. n. 515/1993]

26.2. Controllo delle spese elettorali dei partiti.

Presso la Corte dei Conti è istituito un apposito Collegio – composto da tre magistrati estratti a sorte tra i consiglieri in servizio – al fine di effettuare i controlli sui consuntivi relativi alle spese sostenute per la campagna elettorale e alle relative fonti di finanziamento nonché l'applicazione delle eventuali sanzioni.

I controlli devono essere effettuati entro sei mesi dalla presentazione alla Corte dei Conti dei consuntivi – salvo che il predetto Collegio, con delibera motivata, non stabilisca un termine ulteriore, in ogni caso non superiore ad altri tre mesi – e concernono la verifica della conformità alla legge delle spese sostenute e della regolarità della documentazione prodotta a sostegno delle medesime.

In merito ai risultati dei controlli, la Corte dei Conti riferisce direttamente al Presidente del Consiglio regionale.

[Articolo 5, comma 4, lettera d), della l. n. 43/1995 e articolo 12 della l. n. 515/1993]

§ 27 – Sanzioni amministrative.

27.1. Sanzioni per i candidati.

Le sanzioni applicabili da parte del Collegio regionale di garanzia elettorale per le violazioni degli obblighi posti a carico dei candidati in riferimento alle spese elettorali sono le seguenti:

- in caso di mancato deposito presso il Collegio regionale di garanzia elettorale della dichiarazione delle spese elettorali, il Collegio applica la sanzione amministrativa pecuniaria variabile da € 25.822,85 a € 103.291,38²⁷;
- in caso di mancato deposito nel termine previsto della suddetta dichiarazione da parte di un candidato, il Collegio, previa diffida a depositare la dichiarazione entro i successivi quindici giorni, applica la sanzione indicata al punto precedente. La norma prevede, inoltre, che la mancata presentazione entro tale termine della dichiarazione da parte del candidato proclamato eletto, nonostante

²⁷ L'importo originario in lire deve intendersi convertito in euro ai sensi dell'articolo 4, del d.lgs. n. 213/1998.

-
- la diffida ad adempiere, comporta la decadenza dalla carica²⁸;
- in caso di irregolarità nelle dichiarazioni delle spese elettorali, o di mancata indicazione nominativa dei soggetti che hanno erogato al candidato contributi, nei casi in cui tale indicazione sia richiesta, il Collegio, esperita la procedura per la quale l'interessato ha facoltà di presentare memorie e documenti entro i quindici giorni successivi alla notifica delle contestazioni (cfr. paragrafo 26.1), applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.164,57 a € 51.645,69²⁹;
 - in caso di violazioni dei limiti di spesa previsti per i singoli candidati, il Collegio applica la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore all'importo eccedente il limite previsto e non superiore al triplo di detto importo. Inoltre, è previsto che il superamento dei limiti massimi di spesa consentiti per un ammontare pari o superiore al doppio da parte di un candidato proclamato eletto comporta, oltre all'applicazione della predetta sanzione, la decadenza dalla carica³⁰.

²⁸ Al fine della dichiarazione di decadenza, il Collegio regionale di garanzia elettorale dà comunicazione dell'accertamento definitivo della violazione al Presidente del Consiglio regionale, il quale pronuncia la decadenza ai sensi del proprio regolamento (articolo 15, comma 10, della l. n. 515/1993).

²⁹ L'importo originario in lire deve intendersi convertito in euro ai sensi dell'articolo 4, del d.lgs. n. 213/1998.

³⁰ Al fine della dichiarazione di decadenza, il Collegio regionale di garanzia elettorale dà comunicazione dell'accertamento definitivo della violazione al Presidente del Consiglio regionale, il quale pronuncia la

Per l'applicazione delle suddette sanzioni amministrative pecuniarie si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge n. 689/1981, salvo quanto diversamente disposto.

[Articolo 5, comma 4, lettera g), della l. n. 43/1995 e articolo 15 della l. n. 515/1993]

27.2. Sanzioni per i partiti.

Il Collegio applica le seguenti sanzioni:

- in caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali, la sanzione amministrativa pecuniaria da € 51.645,69 a € 516.456,90³¹;
- in caso di mancata indicazione nei consuntivi delle fonti di finanziamento, la sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.164,57 a € 51.645,69³²;
- in caso di riscontrata violazione dei limiti di spesa suindicati, la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore alla metà e non superiore al triplo dell'importo eccedente il limite previsto.

Per l'applicazione delle suddette sanzioni amministrative pecuniarie si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 689/1981, salvo quanto diversamente disposto.

[Articolo 5, comma 4, lettera g), della l. 43/1995 e

decadenza ai sensi del proprio regolamento (articolo 15, comma 10, della l. n. 515/1993).

³¹ L'importo originario in lire deve intendersi convertito in euro ai sensi dell'articolo 4, del d.lgs. n. 213/1998.

³² L'importo originario in lire deve intendersi convertito in euro ai sensi dell'articolo 4, del d.lgs. n. 213/1998.

articolo 15 della l. n. 515/1993]

CAPITOLO VI

OBBLIGHI DI TRASPARENZA

§ 28. - **Obblighi di pubblicazione nel sito internet del partito o del movimento politico**

Entro il quattordicesimo giorno antecedente la data delle elezioni regionali, **i partiti, i movimenti politici e le liste che abbiano presentato candidati sotto il proprio simbolo, hanno l'obbligo di pubblicare, nel proprio sito internet** ovvero, per le suddette liste, nel sito internet del partito o del movimento politico sotto il cui contrassegno si sono presentate nella competizione elettorale, **il curriculum vitae di ciascun candidato, fornito dal candidato medesimo, e il relativo certificato del casellario giudiziale** di cui all'articolo 24 del DPR 14 novembre 2002, n. 313, rilasciato non oltre novanta giorni prima della data fissata per l'elezione.

I rappresentanti legali dei partiti e dei movimenti politici nonché delle medesime liste, o persone da loro delegate, **possono richiedere, anche mediante posta elettronica certificata, i certificati del casellario giudiziale dei candidati**, per i quali sussiste il citato obbligo di pubblicazione, previo consenso e su delega dell'interessato, da sottoscrivere all'atto dell'accettazione della candidatura. Il tribunale deve rendere disponibili al richiedente i certificati entro il termine di cinque giorni dalla richiesta.

Ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di pubblicazione nel

sito internet non è richiesto il consenso espresso degli interessati. Nel caso in cui il certificato del casellario giudiziale sia richiesto da coloro che intendono candidarsi alle elezioni, per le quali sono stati convocati i comizi elettorali, ed essi dichiarino contestualmente sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, che la richiesta di tale certificato è finalizzata a rendere pubblici i dati ivi contenuti in occasione della propria candidatura, le imposte di bollo e ogni altra spesa, imposta e diritto dovuti ai pubblici uffici sono ridotti della metà.

[Articolo 1, comma 14, della legge 9 gennaio 2019, n. 3 e successive modifiche]

Il curriculum vitae e il certificato del casellario giudiziale dei candidati, già pubblicati nel sito internet del partito o movimento politico ovvero della lista o del candidato con essa collegato, sono pubblicati, entro il settimo giorno antecedente la data della consultazione elettorale, **sul sito internet della Regione, nella sezione** denominata «Elezioni trasparenti», secondo modalità che saranno definite dalla Regione in conformità alla normativa vigente.

[Articolo 1, comma 15 della legge 3/2019 e successive modifiche]

APPENDICE

LA DISCIPLINA PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL CONSIGLIO REGIONALE ALLA LUCE DELLE MODIFICHE INTRODOTTE DALLA LEGGE REGIONALE N. 10/2017

§ I – Premessa.

La legge regionale n. 2/2005, come modificata dalla legge regionale n. 10/2017, ha introdotto importanti novità al sistema elettorale noto come “*Tatarellum*”, pur non mutandone i tratti essenziali, dal momento che, per quanto non previsto espressamente dalla stessa, continuano ad applicarsi le disposizioni della legge n. 108/1968 e della legge n. 43/1995 e le altre disposizioni vigenti nell’ordinamento in materia.

[Articolo 1, commi 2 e 3, della l.r. n. 2/2005 e successive modifiche]

§ II. – Indizione delle elezioni e circoscrizioni elettorali.

II.I. Indizione delle elezioni.

Secondo quanto previsto dalla legislazione statale, gli organi elettivi della Regione durano in carica per cinque anni³³, salvo l’eventualità dello scioglimento anticipato del

³³ Ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 165/2004 “*Il quinquennio decorre per*

Consiglio regionale nei casi previsti.

Il combinato disposto delle disposizioni statali e regionali prevede espressamente che le elezioni del Presidente della Regione e del Consiglio regionale sono indette con decreto del Presidente della Regione, sentito il Presidente del Consiglio regionale, e possono essere svolte a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del quinquennio e non oltre il termine stabilito dalla normativa statale.

[Articolo 5, comma 1, della l.r. n. 2/2005 e successive modifiche e articolo 5 della l. n. 165/2004]

Nei casi di scioglimento anticipato del Consiglio regionale³⁴, le elezioni devono avere luogo entro tre mesi dallo scioglimento del Consiglio regionale stesso.

[Articolo 5, comma 1, della l.r. n. 2/2005 e successive modifiche]

Tale previsione è frutto delle modifiche introdotte dalla legge regionale n. 10/2017 che hanno consentito di adeguare la disciplina regionale alle nuove disposizioni introdotte a

ciascun Consiglio dalla data della elezione e le elezioni dei nuovi Consigli hanno luogo non oltre i sessanta giorni successivi al termine del quinquennio o nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori?

³⁴ Le cause di scioglimento anticipato del Consiglio regionale, previste espressamente dalla normativa statutaria, sono le seguenti:

- dimissioni contestuali della maggioranza dei consiglieri che comportano le dimissioni della Giunta [art. 19, comma 4, Statuto];
- mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, sottoscritta da almeno un quinto dei componenti del Consiglio [art. 43, comma 1, Statuto];
- dimissioni volontarie, rimozione, decadenza, impedimento permanente e morte del Presidente della Regione [art. 44, comma 1, Statuto].

livello statale concernenti il termine entro cui effettuare le elezioni in caso di scadenza naturale, colmando altresì una lacuna presente nella legislazione regionale che non precisava espressamente il termine entro il quale effettuare le elezioni in caso di scioglimento anticipato del Consiglio.

Al fine poi di garantire l'ottimale gestione del procedimento elettorale, la legge regionale ha previsto che il Presidente della Regione possa assumere le necessarie iniziative con i competenti organi dell'amministrazione statale, centrale e periferica.

[Articolo 9-bis della l.r. n. 2/2005 e successive modifiche]

II.II. Circoscrizioni elettorali.

Le nuove disposizioni regionali, in linea con il precedente sistema, prevedono cinque circoscrizioni elettorali corrispondenti al territorio della provincia o dell'area metropolitana (Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo e Città metropolitana di Roma Capitale).

[Articolo 4, comma 1, della l.r. n. 2/2005]

Alla ripartizione dei seggi nelle singole circoscrizioni si provvede dividendo il numero della popolazione residente nella Regione per i quattro quinti (quaranta) dei componenti del Consiglio regionale, Presidente della Regione escluso, e assegnando i seggi in proporzione alla popolazione di ogni singola circoscrizione. La popolazione viene calcolata in proporzione a quella che risulta residente all'ultimo censimento generale. La ripartizione dei seggi è effettuata con decreto del Presidente della Regione che viene adottato contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi

elettorali.

[Articolo 4, commi 2 e 3, della l.r. n. 2/2005 e successive modifiche]

§ III. – Presentazione delle liste.

III.I. Numero dei candidati e pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive.

Per la presentazione delle liste occorre tener presente che le stesse devono contenere un numero di candidati nel rispetto dei seguenti parametri:

- Circoscrizione della Città metropolitana di Roma Capitale: da 22 a 32 candidati;
- Circoscrizioni delle Province di Latina e di Frosinone: da 4 a 6 candidati;
- Circoscrizione della Provincia di Viterbo: da 2 a 4 candidati;
- Circoscrizione della Provincia di Rieti: 2 candidati.

[Articolo 8, comma 5-bis, della l.r. n. 2/2005 e successive modifiche]

Le liste circoscrizionali devono essere composte, pena l'inammissibilità, in egual misura da candidati di genere diverso. In caso di numero dispari dei candidati, la differenza tra il numero dei candidati di genere diverso non può superare un'unità.

[Articolo 3, comma 2, della l.r. n. 2/2005 e successive modifiche]

Tale previsione trova fondamento nel principio di

promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive come previsto dall'articolo 4 della legge n. 165/2004, come modificata sul punto dalla legge 15 febbraio 2016, n. 20.

III.II. Presentazione delle liste.

Per la presentazione delle liste, la legge regionale dispone l'esonero dalla sottoscrizione degli elettori per le liste che siano espressione di gruppi consiliari o parlamentari costituiti alla data di adozione del decreto di indizione delle elezioni.

[Articolo 8, comma 1, della l.r. n. 2/2005 e successive modifiche]

Nessuna sottoscrizione è richiesta altresì nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito nel quale sia contenuto quello di un partito o movimento esente da tale onere.

[Articolo 8, comma 2-bis, della l.r. n. 2/2005 e successive modifiche]

Per le liste espressione di partiti o movimenti rappresentati da gruppi consiliari, la dichiarazione di collegamento è conferita dal Presidente del gruppo consiliare, informata la Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari, per una sola lista e può essere effettuata anche a favore di una lista con denominazione diversa da quella del gruppo consiliare di collegamento. Se nella denominazione del gruppo consiliare è presente un nome di persona, la dichiarazione di collegamento è effettuata congiuntamente dal Presidente del gruppo consiliare e dalla persona richiamata nella denominazione della lista.

[Articolo 8, comma 2, della l.r. n. 2/2005 e successive modifiche]

Nessuna sottoscrizione è richiesta per la presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Regione. I

candidati alla carica di Presidente dichiarano, all'atto della presentazione della candidatura di voler mantenere la carica qualora eletti consiglieri regionali.

[Articolo 8, commi 3 e 4, della l.r. n. 2/2005 e successive modifiche]

§ IV. – Cause di ineleggibilità ed incompatibilità.

Per quanto concerne le cause di ineleggibilità, fermi restando i casi già previsti dall'articolo 2, comma 1 della legge n. 154/1981, la legge regionale prevede che siano ineleggibili, a Presidente e consigliere regionale:

- 1) i Sindaci dei comuni aventi una popolazione superiore ai 20 mila abitanti;
- 2) i Presidenti delle province della regione;
- 3) il Sindaco della Città metropolitana di Roma capitale.

[Articolo 7, comma 1, della l.r. n. 2/2005 e successive modifiche]

Le cause di ineleggibilità non hanno effetto solo se gli interessati cessano dalla carica per dimissioni non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

La legge regionale, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge n. 165/2004, prevede la non immediata rieleggibilità del Presidente della Regione allo scadere del secondo mandato consecutivo, salvo che uno dei due mandati precedenti abbia avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

[Articolo 2, comma 5-bis, della l.r. 2/2005 e successive modifiche]

Per quanto concerne invece le cause di incompatibilità, restano ferme le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali vigenti.

§ V. – Sistema Elettorale.

V.I. Elezione del Presidente della Regione ed elezione a consigliere del candidato Presidente secondo classificato.

Il Presidente della Regione viene eletto a suffragio universale e diretto in concomitanza con il rinnovo del Consiglio regionale ed è membro dello stesso.

[Articolo 2, commi 1 e 4, della l.r. n. 2/2005]

Il Presidente è proclamato eletto dall'Ufficio centrale regionale. La cifra elettorale di ciascun candidato Presidente è data dalla somma dei voti validi ottenuti nelle singole circoscrizioni.

[Articolo 6, commi 1 e 2, lettera a), della l.r. n. 2/2005 e successive modifiche]

È altresì eletto consigliere il candidato alla carica di Presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore al candidato proclamato eletto Presidente. A tal fine, l'Ufficio centrale regionale riserva allo stesso l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste collegate con il candidato Presidente della Regione ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettere c) e d), della legge regionale n. 2/2005 o, in mancanza, il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle liste collegate al candidato Presidente, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui, ovvero il seggio attribuito alla lista circoscrizionale collegata che ha riportato la minore cifra elettorale. A parità di quest'ultima si procede mediante sorteggio.

[Articolo 2, comma 5, e articolo 6, comma 2, lettera a), della l.r. n. 2/2005 e successive modifiche]

V.II Elezione dei quattro quinti dei Consiglieri.

I quattro quinti dei Consiglieri (quaranta) continuano ad essere eletti con il metodo proporzionale del quoziente corretto (c.d. quoziente Hagenbach-Bischoff), sulla base di liste concorrenti presentate a livello circoscrizionale, con recupero dei seggi e dei voti residui in sede di collegio unico regionale (CUR), secondo le modalità descritte all'articolo 15 dal primo all'undicesimo comma della legge n. 108/1968.

[Articoli 3, comma 1, e 6, comma 1, della l.r. n. 2/2005 e successive modifiche]

V.III. Elezione di un quinto dei Consiglieri

Il restante quinto dei Consiglieri (dieci) è eletto anch'esso sulla base delle candidature presentate nelle liste circoscrizionali, secondo le operazioni descritte dall'articolo 6, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della legge regionale n. 2/2005. È stato eliminato, quindi, il sistema di elezione dei restanti dieci consiglieri, basato sulle liste regionali (c.d. listino), precedentemente stabilito dalla legge n. 43/1995.

L'attuale sistema di elezione dei dieci consiglieri regionali non eletti su base proporzionale prevede, in particolare, l'attribuzione di un premio (di maggioranza e/o di minoranza) che, nel rispetto dei principi stabiliti dall'articolo 4 della legge n. 165/2004, mira ad agevolare la formazione di una stabile maggioranza e, al contempo, ad assicurare la rappresentanza delle minoranze.

Il premio di maggioranza varia in funzione dei seggi che

le liste circoscrizionali, collegate al candidato Presidente della Regione proclamato eletto, hanno già ottenuto con metodo proporzionale. È previsto, infatti, che se il gruppo o i gruppi di liste collegati al candidato Presidente eletto abbiano conseguito, in sede di riparto proporzionale, una percentuale di seggi inferiore al 60% dei seggi complessivamente assegnati al Consiglio (ovvero inferiore a 30 seggi), il premio di maggioranza consiste nell'assegnare, tra i suddetti gruppi di liste, un numero di seggi necessario a raggiungere tale soglia.

Tuttavia, il numero massimo di seggi attribuibile con il premio non può, in ogni caso, superare un quinto dei seggi (dieci), anche nel caso in cui non fosse sufficiente a garantire il raggiungimento del 60% dei seggi consiliari.

Il metodo utilizzato per la ripartizione dei seggi del premio è quello del quoziente naturale e dei più alti resti.

[Articolo 6, comma 2, lettera b), della l.r. n. 2/2005 e successive modifiche]

Qualora al gruppo di liste o ai gruppi di liste collegati al candidato Presidente eletto sia sufficiente, invece, un numero di seggi inferiore a dieci ai fini del raggiungimento della soglia del 60% (trenta), i seggi non utilizzati sono assegnati ai gruppi di liste circoscrizionali collegati ai candidati Presidenti non eletti.

[Articolo 6, comma 2, lettera c), della l.r. n. 2/2005 e successive modifiche]

Se poi il gruppo di liste o i gruppi di liste collegati al candidato Presidente eletto avessero conseguito, già in sede di riparto proporzionale, una percentuale di seggi pari o superiore al 60% dei seggi assegnati al Consiglio (trenta), in

questo caso nessun seggio è attribuito alla maggioranza e tutti e dieci i seggi sono attribuiti alle liste collegate ai Presidenti non eletti.

[Articolo 6, comma 2, lettera d), della l.r. n. 2/2005 e successive modifiche]

Anche in questo caso, il metodo per la ripartizione dei seggi del premio di minoranza è quello del quoziente naturale e dei più alti resti.

Una volta individuati, in base alle operazioni sopra descritte, i seggi spettanti a ciascun gruppo di liste, si procede all'assegnazione degli stessi alle singole liste circoscrizionali. In particolare, è previsto il ricorso al metodo “*Sainte-Laguë*”, in virtù del quale la cifra elettorale di ciascuna lista circoscrizionale è divisa per 1, 3, 5, 7, 9... sino a concorrenza del numero di seggi assegnati al relativo gruppo di liste. I seggi a disposizione sono assegnati alle liste circoscrizionali che ottengono i quozienti più alti. A parità di quoziente, il seggio è attribuito alla lista circoscrizionale che ha ottenuto la maggior cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista circoscrizionale spettano più posti di quanti siano i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti tra le altre liste secondo l'ordine dei quozienti.

[Articolo 6, comma 3, della l.r. n. 2/2005 e successive modifiche]

La legge regionale introduce un meccanismo volto a garantire che, nell'attribuzione dei dieci seggi del premio, vi sia l'elezione di almeno un consigliere per circoscrizione.

[Articolo 6, comma 4, della l.r. n. 2/2005 e successive modifiche]

In particolare, viene stabilito che, qualora in una o più circoscrizioni non sia naturalmente scattato un seggio sulla base delle operazioni previste dall'articolo 6, comma 3, della legge regionale n. 2/2005, si assegna, d'ufficio, per ogni circoscrizione ove non risulti eletto almeno un candidato, un seggio alla lista circoscrizionale che ha ottenuto il maggior numero di voti tra quelle collegate al Presidente eletto. Corrispondentemente, la norma prevede l'introduzione di un meccanismo di sottrazione di seggi, a partire da quello attribuito, ai sensi della lettera b) del comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale n. 2/2005, con il resto o la cifra elettorale minore al gruppo di liste collegato al medesimo candidato Presidente e assegnato alla lista circoscrizionale con il minor quoziente, purché non vengano meno le condizioni per l'elezione di almeno un consigliere nella relativa circoscrizione.

Nel caso in cui non vi siano seggi del premio assegnati all'interno del gruppo o dei gruppi di liste collegati al Presidente eletto o non siano sufficienti (ipotesi verificabile nel caso in cui scatti il premio di minoranza previsto alle lettere c) e d) del comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale n. 2/2005), il seggio è sottratto alla lista circoscrizionale collegata al Presidente eletto che, in sede di CUR, abbia ottenuto il seggio con il resto o la cifra elettorale minore. Qualora, poi, in sede di CUR non siano stati assegnati seggi alle liste collegate al Presidente (perché assegnati tutti con quoziente intero in sede circoscrizionale), il seggio è sottratto direttamente alla lista circoscrizionale collegata che ha riportato la minore cifra elettorale.

[Articolo 6, comma 4, della l.r. n. 2/2005 e successive modifiche]

**§ VI. – Scheda elettorale e preferenza di genere.
Modalità di voto.**

VI.I. Descrizione della scheda.

La votazione per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione avviene su un'unica scheda realizzata secondo il modello approvato con decreto del Presidente della Regione³⁵.

[Articolo 5-bis, comma 1, della l.r. n. 2/2005 e successive modifiche]

In conseguenza dell'abolizione della lista regionale, la legge regionale n. 10/2017 ha introdotto le necessarie disposizioni concernenti la composizione della scheda elettorale. Nello specifico, è stabilito che in quest'ultima sia raffigurato, in un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista circoscrizionale, affiancato da due righe utilizzabili per indicare le preferenze. Alla destra del rettangolo è riportato il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Regione collegato, affiancato dal contrassegno del candidato stesso. In caso di collegamento di più liste con il medesimo candidato alla carica di Presidente, i rettangoli di ciascuna lista sono contenuti dentro un secondo rettangolo più ampio con collocazione progressiva definita mediante sorteggio. Il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente ed il relativo contrassegno sono posti al centro del secondo più ampio rettangolo. La collocazione progressiva dei rettangoli più

³⁵ Il modello di scheda elettorale è stato approvato con il decreto del Presidente della Regione T00225 del 4 dicembre 2017.

ampi all'interno della scheda elettorale è definita mediante sorteggio.

[Articolo 5-bis, comma 2, della l.r. n. 2/2005 e successive modifiche]

VI.II. Modalità di voto e preferenza di genere.

La legge regionale indica in modo chiaro le modalità di espressione del voto da parte degli elettori, così da diminuire le possibilità di contestazione in sede di scrutinio, compresa la possibilità del c.d. "*panachage*" o voto disgiunto.

In particolare, l'elettore può scegliere di votare:

- per un candidato alla carica di Presidente della Regione, tracciando un segno sul contrassegno o sul nome del candidato prescelto, senza alcun voto ad una lista circoscrizionale;

[Articolo 5-bis, comma 3, lettera a), della l.r. n. 2/2005 e successive modifiche]

- per un candidato alla carica di Presidente della Regione, tracciando un segno sul contrassegno o sul nome del candidato prescelto, e per una delle liste circoscrizionali ad esso collegate;

[Articolo 5-bis, comma 3, lettera b), della l.r. n. 2/2005 e successive modifiche]

- disgiuntamente per un candidato alla carica di Presidente della Regione, tracciando un segno sul contrassegno o sul nome del candidato prescelto, e per una delle liste circoscrizionali ad esso non collegate;

[Articolo 5-bis, comma 3, lettera c), della l.r. n. 2/2005]

e successive modifiche]

- per una lista circoscrizionale senza alcun voto al candidato Presidente della Regione collegato. In tal caso il voto si intende validamente espresso anche a favore del candidato Presidente collegato.

[Articolo 5-bis, comma 3, lettera d), della l.r. n. 2/2005 e successive modifiche]

Qualora l'elettore esprima il voto a favore di un candidato alla carica di Presidente della Regione e per più di una lista, è ritenuto valido il solo voto al candidato Presidente e nulli i voti di lista.

[Articolo 5 bis, comma 5, della l.r. n. 2/2005 e successive modifiche]

Relativamente al voto espresso in favore della lista circoscrizionale, l'elettore può esprimere fino a due preferenze ma, in tale caso, la seconda preferenza deve essere riservata ad un candidato di sesso diverso dal primo, pena l'annullamento della stessa.

[Articolo 5-bis, comma 4, della l.r. n. 2/2005 e successive modifiche]

Si tratta della c.d. preferenza di genere, prevista dall'articolo 4, comma 1, lettera c-bis), numero 1), della legge n. 165/2004, come modificato sul punto dalla legge n. 20/2016, quale principio fondamentale in materia di promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive.